



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA

JESOLO

30013 CAVALLINO TREPORTI (VE) via del Faro, 24 – tel. 041968962 – 041968270

e-mail: uciesolo@mit.gov.it – p.e.c.: cp-jesolo@pec.mit.gov.it – sito web: www.guardiacostiera.gov.it/jesolo

ORDINANZA n. 06/2017

“ESERCIZIO, LOCAZIONE E NOLEGGIO DI NATANTI DA DIPORTO”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Jesolo,

- VISTO il Decreto Ministeriale 26/01/1960, modificato dal Decreto Ministeriale 15/07/1974, in materia di sci nautico e, per quanto applicabile ed assimilabile, anche al paracadutismo ascensionale;
- VISTO il D.Lgs. n. 171 del 18/07/2005 (Codice della Nautica da Diporto) ed il Decreto Ministeriale n. 146 del 29/07/2008 (Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del D.Lgs. 171/2005);
- VISTI gli articoli 1, 3, 4, 5 e 105 del D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 e l'articolo 9 della Legge n. 88 del 16/03/2001;
- VISTA la Legge Regionale del Veneto n. 33 del 04/11/2002 recante la disciplina delle concessioni del Demanio Marittimo a finalità turistica e degli stabilimenti balneari;
- VISTE le vigenti Ordinanze sulle attività balneari e i Regolamenti d'uso del demanio marittimo dei Comuni di Jesolo e di Cavallino-Treporti nonché le linee guida per la gestione dei servizi sull'arenile del Comune di Jesolo;
- VISTO il D.P.R. 9 luglio 2010 n. 133 recante norme sulla disciplina del volo da diporto o sportivo;
- VISTE le Ordinanze dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo n. 02/2009 in data 30.01.2009 “Divieto di balneazione, disciplina del transito di mezzi nautici nelle foci dei fiumi Sile e Piave”, n. 05/2009 del 29.03.2009 “Disciplina dell'imbarco/sbarco passeggeri delle unità minori adibite al trasporto passeggeri sulle spiagge e negli ambiti portuali del circondario marittimo di Jesolo”, n. 11/2009 del 26.04.2009 “Esercizio, locazione e noleggio di Natanti da Diporto”, n. 12/2009 del 26.04.2009 “Regolamento per la disciplina dell'attività subacquea ludico-diportistica e dell'attività subacquea avente finalità scientifica” e n. 35/2014 del 22.08.2014 “Jetlev flyer, Flyboard, Jetovar e dispositivi assimilabili”;

- VISTA la vigente Ordinanza “Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione” n°43/2012, avente validità nel Compartimento Marittimo di Venezia, ovvero nella zona di mare che va dalla diga nord del porto di Chioggia alla foce del fiume Tagliamento;
- VISTA l’Ordinanza dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo n. 07/2016 del 23/04/2016 “Sicurezza Balneare”;
- RITENUTO necessario aggiornare la disciplina relativa all’uso delle tavole con aquilone (Kitesurf), a vela (windsurf) e per il surf da onda (surfing), nonché della pratica dello sci nautico, del paracadutismo ascensionale, della navigazione da diporto con acquascooter/moto d’acqua e propulsori subacquei, oltre che della locazione e noleggio di natanti da diporto, delle suole di vela e delle scuole di tavole a vela, il traino di galleggianti e piccoli gommoni (banana boat), l’uso dei S.U.P. e dei Jetlev flyer/Jetovator/Flyboard;
- VISTI i pareri e le integrazioni proposte delle associazioni di categoria ed i rappresentanti dei Comuni di Jesolo e Cavallino- Treporti, per acquisire le intese richieste dalle norme in vigore ed apportare le eventuali modifiche al presente provvedimento ordinatorio, prima della sua definitiva approvazione, al fine di renderlo adeguato ed idoneo alle esigenze di sicurezza della navigazione da tutelare nonché alle necessità manifestate da tutti gli operatori che esercitano le attività in questione;
- CONSIDERATI i pareri ed i suggerimenti manifestati da qualificati rappresentanti delle civiche Amministrazioni di Cavallino Treporti e di Jesolo in merito alla bozza del presente provvedimento debitamente portato alla loro conoscenza;
- SENTITI in data 20/04/2017 e 26/04/2017 i rappresentanti dell’Associazione Pedalò e piccoli natanti da spiaggia volti a richiedere di escludere la previsione in Ordinanza della necessità di un servizio di salvataggio dedicato nel caso di esposizione della bandiera “GIALLA” a causa dell’imminenza della stagione estiva, dell’asserita impossibilità di trovare personale idoneo a tale pratica da ricondurre nell’ambito delle società e dei superiori costi di gestione d’azienda che potrebbero vedere diminuita la possibilità della convenienza dell’effettivo esercizio;
- CONSIDERATO di poter accogliere parzialmente tale ultima richiesta e di ritenere accettabile la proposta formulata circa la possibilità di affidare, da parte dei soggetti interessati, un servizio di vigilanza con mezzi nautici e uomini abilitati al soccorso a società terze, attivo durante il periodo di esposizione della bandiera “GIALLA”, al fine di non vedere pregiudicati i livelli minimi di sicurezza all’interno dei quali far esercitare l’attività delle società stesse e per assicurare l’incolumità degli avventori, dei bagnanti nonché dei medesimi titolari d’azienda;
- TENUTO CONTO che il litorale del circondario marittimo è costituito in gran parte da costa bassa con spiaggia estesa, intervallata da pennelli o moletti (opere di difesa

costiera), con fondali sabbiosi che degradano lentamente verso il largo, per la disciplina della quale si ritiene necessario ed opportuno dettare le seguenti disposizioni per rendere maggiormente sicura la balneazione e la fruizione delle spiagge, nonché tutte le attività connesse con i pubblici usi del mare, anche in considerazione della notevolissima affluenza turistica nel periodo estivi;

SEGNALATA la peculiarità di taluni mezzi nautici, variamente denominati “Jetlev Flyer, Flyboard”, consistenti da apparati jet che, per mezzo di ugelli idrogetto, consentono al conduttore di sostentarsi al di fuori della superficie del mare, permettendogli di modificare direzione e velocità. Tali mezzi sono collegati tramite tubazione ad un'altra unità (generalmente moto d'acqua), che tramite motore a combustione invia l'acqua in pressione;

PRESO ATTO delle segnalazioni pervenute circa incidenti a mare, occorsi nel corso delle passate stagioni balneari, che hanno visto coinvolti pedalò dotati di scivoli oggetto di locazione;

RITENUTO necessario mantenere disposizioni a tutela della sicurezza della navigazione, degli utenti e di bagnanti nell'utilizzo dei pedalò dotati di scivoli;

VISTI gli artt. 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1218 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché gli art. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione-parte marittima;

ORDINA

Ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare

CAPO I

NORME GENERALI SULLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO

ART. 1 – Campo di applicazione

- 1.** La presente Ordinanza trova applicazione, senza limiti temporali, lungo il litorale dell'intero Circondario Marittimo di Jesolo (dalla diga Nord della bocca di Porto del Lido di Venezia (esclusa) alla foce della “laguna del Mort” (inclusa) e comprendente il territorio costiero del Comune di Cavallino-Treporti e di parte del Comune di Jesolo).
- 2.** Nei limiti di potestà normativa conferita dall'art. 27, commi 5 e 6, del D.lgs. 171/2005, recante il Codice della nautica da diporto (d'ora in poi Codice) ed ai sensi dell'art. 31, comma 4, del DM146/2008, la presente ordinanza disciplina:
 - a)** La navigazione e le modalità di utilizzo di:
 - i.** Natanti da diporto denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, S.U.P. e in genere di natanti a remi o a pedali;
 - ii.** Natanti galleggianti trainati (banana boat, piccoli gommoni, ciambelle);
 - iii.** Tavole sospinte dal moto ondoso (surf, body surf, bodyboard, ecc.)
 - iv.** Tavole a vela (windsurf);
 - v.** Tavole con aquilone (Kitesurf);

- vi. Natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati;
 - vii. Moto d'acqua, Jetlev, Jetovator e Flyboard, acquascooter subacquee;
 - b) L'utilizzatore dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale;
 - c) L'utilizzazione di natanti da diporto ai fini di appoggio alle immersioni subacquee a scopo ricreativo o sportivo, incluso le modalità della loro condotta, anche nell'ambito delle attività subacquee organizzate;
 - d) Tempi, modalità nonché misure di sicurezza per l'effettuazione delle esercitazioni pratiche ai fini dell'esame da parte degli allievi aspiranti al conseguimento della patente nautica.
3. Sono fatte salve le ordinanze che disciplinano le zone di mare di transito delle navi, l'ancoraggio, l'entrata, l'uscita e la navigazione all'interno dei porti, le altre attività ivi consentite incluso quelle diportistiche, nonché l'assetto dei porti e delle rade nell'ambito del Circondario marittimo di Jesolo.

ART. 2 – Definizioni

- 1 Fatto salvo quanto stabilito nel Codice e, nel relativo Regolamento di attuazione (Decreto Ministeriale 146/2008), ai quali si rimanda, ai fini della presente ordinanza si forniscono le seguenti definizioni:
- a) **Acquascooter subacqueo:** propulsore acquatico ad elica ed assetto variabile, predisposto per lo svolgimento di escursioni subacquee, nuoto e snorkeling, avente generalmente caratteristiche simili alle seguenti:
 - i. Velocità da 3 a 5 km/h;
 - ii. Profondità massima di esercizio sino a 30 (trenta) metri;
 - iii. Autonomia di circa 2 ore.
 - b) **Autorità Marittima:** l'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo;
 - c) **Balneazione:** attività ricreativa consistente nel fare il bagno e nel nuotare nelle acque del mare, anche con l'impiego di maschera, boccaglio, pinne, calzari;
 - d) **Capitaneria:** La Capitaneria di Porto di Venezia;
 - e) **Corridoio di lancio:** specchio acqueo opportunamente delimitato e regolamentato utilizzato dalle unità da diporto per prendere il mare allontanandosi dalla riva (lancio) ovvero ritornare a riva (atterraggio);
 - f) **Col.Reg. 72:** Regolamento per prevenire gli abbordi in mare, ratificato con Legge 1085/77;
 - g) **Contratto di locazione di natante da diporto:** contratto con il quale una delle parti si obbliga, in cambio di un corrispettivo, a far godere all'altra il natante da diporto per un dato periodo di tempo. L'unità passa in godimento autonomo del conduttore, il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità e i rischi;
 - h) **Contratto di noleggio di natante da diporto:** contratto con il quale una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte il natante da diporto per un determinato

periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, in navigazione (da fermo o in movimento), alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio;

- i) **Dotazioni di sicurezza:** strumenti, attrezzature e dispositivi necessari per garantire la sicurezza della navigazione e delle persone a bordo dell'unità;
- j) **Flyboard:** apparato jet costituito da ugelli idrogetto comunque vincolati agli arti inferiori dell'utilizzatore/conduuttore e collegato ad una moto d'acqua, tramite un tubo ed un aggancio adatto a qualsiasi tipo di moto d'acqua. Attraverso tale tubo la moto d'acqua, rimanendo in galleggiamento, si priva della propria capacità propulsiva per convogliare l'acqua di mare in pressione che poi gli ugelli idrogetto espellono conferendo all'utilizzatore-conduuttore del flyboard sostentamento idrodinamico, direzione e velocità. La spinta propulsiva idrogetto generata può essere gestita direttamente dall'utilizzatore del flyboard, tramite comandi a mano, oppure da altra persona, diversa dall'utilizzatore, che mantiene la condotta della moto d'acqua gestendone i comandi e, conseguentemente, la spinta convogliata al flyboard;
- k) **Imbarcazione da diporto:** ogni unità con scafo di lunghezza superiore ai 10 metri e fino a 24 metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666;
- l) **Jetlev flyer:** galleggiante, del tutto simile ad una moto d'acqua, dotato di motore a combustione interna e di un apparato jet, costituito da uno o più ugelli idrogetto, allacciato alle spalle dell'utilizzatore-conduuttore e collegato al primo tramite un tubo attraverso il quale il motore invia acqua di mare in pressione che poi gli ugelli idrogetto espellono conferendo al conduuttore sostentamento idrodinamico, direzione e velocità mediante comandi azionati dal medesimo;
- m) **Jetovator:** apparato jet costituito da ugelli idrogetto vincolati ad un telaio sul quale si posiziona l'utilizzatore/conduuttore e collegato ad una moto d'acqua, tramite un tubo ed un aggancio adatto a qualsiasi tipo di moto d'acqua. Attraverso tale tubo la moto d'acqua, rimanendo in galleggiamento, si priva della propria capacità propulsiva per convogliare l'acqua di mare in pressione che poi gli ugelli idrogetto espellono conferendo all'utilizzatore-conduuttore del Jetovator sostentamento idrodinamico, direzione e velocità. La spinta propulsiva idrogetto generata può essere gestita direttamente dall'utilizzatore del Jetovator, tramite comandi a mano, oppure da altra persona, diversa dall'utilizzatore, che mantiene la condotta della moto d'acqua gestendone i comandi e, conseguentemente, la spinta convogliata al Jetovator;
- n) **Limite di navigazione:** distanza minima o massima dalla costa oltre, ovvero entro la quale alle unità da diporto è consentito navigare;

- o) **Natante da diporto:** ogni unità da diporto a remi o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666;
- p) **Natanti da spiaggia:** piccoli natanti comunemente denominati pedalò, jole, pattini, sandolini, mosconi, canoe, S.U.P., tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mq. Per l'utilizzo in loco da parte dei bagnanti. E' esclusa la moto d'acqua dalla definizione perché disciplinata distintamente dalla presente Ordinanza;
- q) **Nave da diporto:** ogni unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666;
- r) **Navigazione da diporto:** la navigazione effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi senza fine di lucro;
- s) **Orario diurno, ore diurne, di giorno, periodo diurno, ecc.:** periodo temporale compreso tra il sorgere ed il tramonto del sole;
- t) **Orario notturno, ore notturne, di notte, periodo notturno, ecc.:** periodo temporale compreso tra il tramonto ed il sorgere del sole;
- u) **Paracadutismo ascensionale:** attività di volo mediante paracadute trainato da un mezzo nautico;
- v) **Passeggero:** qualsiasi persona che non faccia parte dell'equipaggio, di età superiore ad un anno;
- w) **Requisiti per la condotta:** età anagrafica o abilitazione necessari per il comando ovvero condotta di natanti da diporto;
- x) **Snorkeling:** attività ricreativa che consiste nel nuotare anche in condizione di parziale immersione, senza l'ausilio di autorespiratore, impiegando un boccaglio per la respirazione ed eventualmente maschera e pinne;
- y) **Snorkeling trainato:** attività di snorkeling che consiste nell'avanzamento in acqua sfruttando il traino a bassa velocità, di una slitta alla quale il bagnante è collegato con mani libere. La slitta è sostanzialmente costituita da due timoni compensati o semi compensati che permettono al bagnante praticante lo snorkeling di variare la profondità alla quale desidera essere trainato, di accostare e di eseguire uno o più avvistamenti. Alcuni modelli consistono in una semplice ala sulla quale sono ricavate le impugnature per il bagnante;
- z) **Stagione balneare:** periodo come definito dall'art. 2, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 116/2008;
- aa) **Stand Up Paddle:** (chiamato anche in acronimo SUP) è una variante del surf in cui si sta in piedi su una tavola simile al surf ma con maggior volume per sostenere il peso dell'atleta, utilizzando una pagaia apposita per la propulsione;
- bb) **Sci nautico:** attività di scivolamento sopra la superficie dell'acqua mediante sci calzati dallo sciatore trainato, a mezzo di apposito cavo, da unità da diporto a motore;

- cc) **Tavola a vela (windsurf):** tavola (surf) sulla quale mediante un giunto flessibile è montato un albero a cui è fissata una vela, manovrata attraverso una barra di controllo (boma) fissata all'albero medesimo, che sfrutta la potenza del vento (wind) per conferire al conduttore l'azione propulsiva;
- dd) **Tavola con aquilone (Kitesurf):** tavola (surf) sulla quale il conduttore è trascinato da un aquilone (kite) che usa la potenza del vento come propulsore e che viene manovrato dal conduttore attraverso una barra di controllo (boma) collegata al kite da cime dette "linee";
- ee) **Tavola sospinta dal moto ondoso (surf, body surf, body board):** tavola opportunamente sagomata, condotta sfruttando il moto ondoso;
- ff) **Traino di galleggianti gonfiabili o simili:** attività di traino, svolta mediante unità da diporto a motore, di galleggianti comunemente denominati banana-boat, piccoli gommoni, ciambelle o mezzi simili, per finalità ludiche proprie delle persone a bordo dei medesimi galleggianti, i quali non si sollevano dall'acqua durante il traino. L'esercizio del traino rimane sotto la piena responsabilità del conduttore dell'unità trainante, nel rispetto delle norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste dalla casa costruttrice;
- gg) **Unità da diporto:** ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
- hh) **Uso commerciale unità da diporto:** l'utilizzo, ai fini commerciali, di unità da diporto che sono oggetto di contratti di locazione o noleggio, ovvero che sono utilizzate dai centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti di immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;

ART. 3 – Navigazione all'interno dei porti, nelle rade e nelle altre zone di mare del Circondario marittimo, limiti, divieti, norme generali di comportamento.

1. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza dei porti ricadenti nel Circondario Marittimo di Jesolo e salvo quanto disposto nei successivi Capi in relazione alle singole attività ivi disciplinate, l'unità da diporto che naviga in ambito portuale deve usare la massima prudenza nonché procedere ad una velocità ridotta al minimo indispensabile per la manovra ed il buon governo e comunque, di norma, non superiore ai tre nodi.
2. Nella fascia di mare entro i mille metri di distanza dalla costa, durante la stagione balneare, è stabilito il limite di velocità di 10 nodi per tutte le unità da diporto, che altresì devono navigare con scafo in dislocamento come da Ordinanza che disciplina la navigazione in prossimità della costa e zone di mare interdette alla navigazione della Capitaneria di Porto di Venezia, richiamata in premessa.
3. Il conduttore di qualsiasi unità da diporto deve prestare la massima attenzione alla navigazione e porre in essere tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare incidenti e di arrecare danno a persone, cose e all'ambiente marino.

4. In ogni caso la conduzione delle unità da diporto deve avvenire nel rispetto dei principi di prudenza, perizia e responsabilità.
5. Il mancato utilizzo altrui di dispositivi di segnalazione o di norme di precedenza non esime dalla responsabilità il conduttore che abbia tenuto un comportamento riconducibile a negligenza, imperizia o imprudenza.
6. Il conduttore deve intraprendere la navigazione a seguito di un prudente apprezzamento:
 - a) Delle condizione meteo-marine in atto e previste in relazione alla tipologia ed all'impiego dell'unità,
 - b) Della distanza da percorrere in relazione al consumo dei carbolubrificanti e dell'autonomia del motore.

ART. 4 – Prescrizioni generali comuni ai successivi Capi

1. L'esercizio dell'attività da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o O.N.L.U.S.), imprese societarie o individuali indifferentemente a favore dei propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità trainanti noleggiate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo XI.
2. I soggetti che svolgono le attività di cui ai successivi Capi erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati; inoltre devono avere la copertura assicurativa, in conformità alle disposizioni e ai massimali previsti per la responsabilità civile, estesa a favore delle persone a bordo e di quelle trainate, per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa.
3. La polizza assicurativa dell'unità trainante deve contemplare espressamente l'attività in parola con particolare riferimento alla copertura subita dai terzi sia trasportati che trainati.

CAPO II

INSEGNAMENTO DELLE ATTIVITÀ NAUTICO DIPORTISTICHE

ART. 5 – Prescrizioni generali, limiti

1. Ferma restando la disciplina dell'attività di scuola nautica, stabilita dall'autorità competente, lo svolgimento delle attività il cui scopo è l'istruzione alla condotta di natanti di cui all'articolo 1 ed alle attività sportive o ricreative disciplinate con la presente ordinanza, non esonera le associazioni, gli enti e i circoli d'insegnamento dal munirsi delle autorizzazioni, licenze, nulla osta ecc. previsti dalle norme vigenti nonché, ove prescritto, dall'avere la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, i terzi trasportati, gli allievi e gli istruttori responsabili dell'attività di addestramento.
2. L'uso dei medesimi natanti di cui al comma 1 durante l'attività didattica è subordinato, oltre che alle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza, anche a quanto previsto dalle

vigenti norme concernenti la navigazione da diporto nonché dalle norme generali di prudenza applicabili al caso concreto. Costituiscono riferimento ai fini della valutazione della prudenza, tra le altre, le norme di sicurezza stabilite dalle rispettive Federazioni nazionali degli sport nautici per quanto riguarda lo svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza.

3. I soggetti che svolgono tali attività di insegnamento sono responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.
4. L'istruzione in mare degli allievi partecipanti, con riferimento alle sole attività di insegnamento della navigazione con tavola a vela (wind-surf), Kitesurf, ovvero con piccoli natanti muniti di deriva mobile, con superficie velica non superiore a quattro metri quadrati nonché sprovvisti di motore, deve avvenire in ore diurne, con l'ausilio di un'imbarcazione appoggio, ad idrogetto od a motore con elica schermata, nonché con condizioni meteomarine e visibilità tali da consentire, secondo una valutazione oggettiva del rischio effettuata dall'istruttore, lo svolgimento in sicurezza dell'esercitazione ed il sicuro rientro a terra in caso di emergenza.
5. Indipendentemente dalla distanza dalla costa, tutte le persone a bordo dei natanti, di cui al comma precedente impiegati durante l'attività d'insegnamento nonché gli allievi impegnati in attività didattica devono indossare permanentemente una cintura di salvataggio omologata munita di fischietto.
6. Le esercitazioni pratiche in mare degli allievi aspiranti al conseguimento di patente nautica, di cui all'art. 31, comma 4, del DM 146/2008, devono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni nel caso di utilizzo di un natante da diporto:
 - a) Presenza di condizioni meteomarine tali da consentire lo svolgimento in sicurezza dell'attività d'insegnamento e le esercitazioni pratiche, secondo una valutazione oggettiva del rischio da parte dell'istruttore quale responsabile della condotta nautica dell'unità;
 - b) Entro il limite delle dodici miglia di distanza dalla costa;
 - c) Con imbarcazione o natante da diporto della stessa tipologia della patente da conseguire, munito delle dotazioni di sicurezza previste per la navigazione entro dodici miglia dalla costa, di cui all'art. 54 e allegato V del DM 146/2008.
7. Si applicano anche le pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza delle foci dei fiumi (Ordinanza 02/2009), con riferimento alle speciali prescrizioni stabilite sia per l'esercitazione pratica di cui all'art. 31 del DM 146/2008 sia per il tipo di unità da diporto utilizzata nell'esercitazione stessa allorché effettuata all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.

CAPO III

CORRIDOI DI LANCIO E DI ATTERRAGGIO

ART. 6 – Corridoi di lancio e di atterraggio

1. I concessionari di strutture balneari e i titolari di autorizzazione dedite all'esercizio di attività nautiche (noleggio e locazione di unità da diporto, scuola vela, etc.) devono predisporre appositi corridoi di lancio ed atterraggio per unità a motore, a vela o con motore ausiliario (comprese tavole a vela e moto d'acqua). I soggetti che non intendono esercitare dette attività nautiche hanno comunque la facoltà di installare tali corridoi di lancio ed atterraggio.
2. I predetti corridoi, opportunamente segnalati con cartelli ben visibili indicanti i divieti di balneazione, di sosta ed ancoraggio delle unità da diporto all'interno degli stessi, devono possedere i requisiti prescritti dall' "Ordinanza di Sicurezza Balneare" dell'Autorità Marittima (schematizzati nell'Allegato 1).
3. Chi installa un corridoio di lancio deve provvedere a curare, per tutta la durata della stagione balneare, che sia presente e correttamente posizionata la relativa segnaletica, provvedendo immediatamente al ripristino e/o sostituzione in caso di scarroccio o perdita per l'azione dei flutti.
4. Il ripristino e/o sostituzione delle boe può iniziare un'ora dopo la fine del servizio di salvataggio e deve terminare entro un'ora prima dell'inizio del servizio di salvataggio (coincidente con l'orario di maggiore afflusso di bagnanti).
5. Tutte le unità, a vela ed a motore (comprese moto d'acqua e tavole a vela), devono percorrere i corridoi con la massima prudenza ed alla minima velocità di governo, comunque non superiore a 3 nodi. In ogni caso le unità devono procedere in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche ed ogni altra situazione di disturbo per i bagnanti.
6. Le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario devono sempre raggiungere le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi.
7. E' vietato l'ormeggio o ancoraggio di unità da diporto all'interno dei corridoi.
8. Per quanto non previsto in termini di deroghe e prescrizioni dal presente articolo si rimanda all'Ordinanza di "Sicurezza Balneare" citata nel preambolo.

ART. 7 – Corridoi di lancio per tavole con aquilone (Kitesurf)

1. Negli specchi acquei riservati alla balneazione, durante la stagione balneare, l'atterraggio e la partenza dei Kitesurf devono avvenire obbligatoriamente all'interno di appositi corridoi di lancio.
2. L'installazione dei predetti corridoi di lancio è soggetta ad autorizzazione della civica Amministrazione competente per territorio, nel rispetto delle modalità tecniche di cui al successivo comma 3 e previo parere rilasciato dall'Autorità Marittima ai fini della sicurezza della balneazione e della navigazione.
3. I predetti corridoi di lancio hanno le seguenti caratteristiche:
 - a) Larghezza di metri 20 a partire da una distanza di metri 10 dalla battigia, fino ad allargarsi sino a metri 70 ad una distanza dalla costa di metri 100;

- b) Le boe devono essere posizionate a distanza non superiore a metri 20 l'una dall'altra;
 - c) I corpi morti delle boe costituenti le linee devono essere collegate tra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
 - d) Per agevolare l'individuazione del corridoio per il rientro in spiaggia, gli ultimi gavitelli (destro e sinistro), posti al limite della linea dei 500 metri devono essere di colore arancione ed avere un diametro di cm 80;
 - e) Su ogni gavitello deve essere posizionato un segnale, nel quale venga chiaramente evidenziato il divieto di balneazione e di navigazione all'interno del corridoio di lancio sino alla linea dei 500 metri;
 - f) Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica galleggiante e fissa delle corsie;
 - g) Predisposizione a terra di un'area di sicurezza autorizzata, adeguatamente segnalata e presidiata durante lo svolgimento dell'attività da persona dotata di brevetto di salvataggio;
 - h) Predisposizione di due cartelli riportando uno schema semplificato del corridoio di transito analogo a quello di cui all'Allegato 1 con l'aggiunta della simbologia per evidenziare i divieti di cui ai punti precedenti.
4. All'interno dei predetti corridoi l'attività può essere praticata con il rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) La partenza ed il rientro devono avvenire con la tecnica del Body Drag (farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di 100 (cento) metri dalla battigia);
 - b) Nei 100 (cento) metri sopraccitati è consentito il transito di un Kite-surf per volta, con diritto di precedenza ai mezzi in rientro;
 - c) L'impiego del corridoio è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia;
 - d) L'uso del corridoio è libero e gratuito;
 - e) All'interno dei corridoi, così come definiti dal presente articolo, è tassativamente vietata la balneazione nonché la navigazione delle unità a remi, a motore ed a vela con motore ausiliario, sci nautico, moto d'acqua, traino galleggianti e paracadutismo ascensionale.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda all'Ordinanza di "Sicurezza Balneare".
6. Nel corridoio di lancio di cui al presente articolo è vietata ogni altra attività diversa dalla navigazione con Kitesurf.

CAPO IV

NATANTI DA SPIAGGIA

ART. 8 – Requisiti, condizioni, divieti e limiti

1. I natanti da spiaggia possono navigare solo in ore diurne.

2. Qualora si allontanino oltre i trecento metri e fino a 500 metri dalla costa è obbligatorio tenere a bordo le dotazioni previste dall'art. 54 e nell'allegato V al DM 146/2008.
3. I natanti da spiaggia non possono comunque navigare oltre i 500 metri dalla costa.
4. Le tavole a vela ed i piccoli natanti a vela durante la stagione balneare, a differenza di quanto riportato nei commi precedenti, possono navigare nel rispetto delle prescrizioni riferite alla distanza dalla costa riportate nel successivo articolo 12.
5. I natanti di cui al presente Capo non possono essere condotti da persone di età inferiore ai 14 anni fatte salve le deroghe e i più restrittivi obblighi disciplinati dall'articolo 39 del Codice.
6. Sui natanti di cui al presente Capo, il numero di persone trasportabili non può superare il limite massimo stabilito dal costruttore in base alla categoria di progettazione (unità marcatura CE) ovvero, in mancanza, il limite di cui all'art. 60 del D.M. 146/2008:
 - a) 3 persone per unità di lunghezza fuoritutto fino a metri 3,50;
 - b) 4 persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 3,50 e fino a metri 4,50;
 - c) 5 persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 4,50 e fino a metri 6,00;
 - d) 6 persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 6,00 e fino a metri 7,50;
 - e) 7 persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 7,50 e fino a metri 8,50;
 - f) 9 persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 8,50.
7. Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone trasportabili è determinato dalla certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformità, è tenuta a bordo quando il numero delle persone imbarcate è superiore a quelle sopra indicate. Quando sono trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 kg di materiale imbarcato.
8. Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda all'Ordinanza di "Sicurezza Balneare".

CAPO V

ACQUASCOOTER

ART. 9 – Disciplina della navigazione di moto d'acqua (acquascooter o jet-ski)

1. L'utilizzo di moto d'acqua è subordinato, in ogni periodo dell'anno, alle seguenti norme:
 - a) L'unità deve essere sempre condotta da personale in possesso di patente nautica (come prescritto dall'art. 39 paragrafo 1 comma a del Codice della Nautica da Diporto),
 - b) Sui predetti mezzi, ove previsto dai rispettivi certificati di omologazione, possono essere trasportate persone di età non inferiore ai 16 (sedici) anni,

- c) Il numero di persone trasportabili da ciascun mezzo, compreso il conduttore, non può superare quello stabilito dal relativo certificato di omologazione, che deve essere presente a bordo in originale od in copia autentica.
- 2. Salva specifica concessione/autorizzazione della competente Amministrazione comunale, è vietato il deposito di moto d'acqua su spiagge o aree demaniali marittime destinate alla balneazione.
- 3. Oltre al divieto di utilizzo dell'acquascooter al di fuori del limite di un miglio dalla costa, di cui all'art. 27, comma 3 lett. c del Codice, con l'acquascooter è vietato:
 - a) Gareggiare in velocità;
 - b) Seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere e le persone che praticino il Kitesurf e il windsurf. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore dell'acquascooter di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta a mare;
 - c) Navigare:
 - i. A distanza inferiore a metri duecento da navi mercantili o galleggianti (metri trecento se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - ii. A distanza inferiore a metri cento dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - iii. Durante la stagione balneare, a distanza inferiore a metri 550 (cinquecentocinquanta) dalle spiagge;
 - iv. Al di fuori della stagione balneare, a distanza inferiore a metri duecento da bagnanti, dai moli e dai pennelli;
 - v. A distanza superiore ad un miglio dalla costa;
 - vi. Nel periodo notturno;
 - vii. Nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.

ART. 10 – Dispositivi di sicurezza

1. La moto d'acqua deve essere dotata di acceleratore graduale ritorno automatico nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Quest'ultimo deve essere installato sul natante ed agganciato al conduttore; sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di self-circling (blocca sterzo con ritorno automatico).
2. Durante la navigazione, le persone a bordo non devono compromettere la stabilità del mezzo né assumere posizioni di guida scorrette.
3. Durante la navigazione i conduttori e le persone trasportate, indipendentemente dalla distanza dalla costa a cui si naviga, devono obbligatoriamente indossare un casco

protettivo secondo le caratteristiche indicate dalla Federazione Italiana Motonautica e una cintura di salvataggio di tipo approvato.

4. È vietato a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia od a distanza inferiore a quella di sicurezza le moto d'acqua/acquascooter e mezzi simili, così come attraversarne la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire, in caso di caduta, il conduttore o le persone trasportate.

ART. 11 – Disciplina dell'utilizzo di propulsori acquatici (acquascooter subacquei)

1. L'utilizzo delle unità di cui al presente articolo è subordinato, in ogni periodo dell'anno, al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) L'unità deve essere condotta da persona in possesso di patente nautica, nei casi previsti dall'art. 39, paragrafi 1 e 2 del D.Lgs. 171/05 (motore di potenza superiore a 40,8 CV o 30 KW). Negli altri casi il conduttore deve aver compiuto 16 anni d'età, ed essere assistito da una persona maggiorenne pronta ad intervenire in caso di necessità.
 - b) L'utilizzo è consentito solo in ore diurne, con condizioni meteomarine favorevoli, entro la distanza di un miglio dalla costa. L'utilizzo è comunque vietato laddove, ordinariamente, ai sensi delle vigenti norme, le attività balneari o subacquee risultino interdette.
2. Chiunque utilizza le unità di cui al presente articolo, anche al di fuori della zona di mare riservata alla balneazione, deve segnalare la propria presenza in conformità di quanto previsto dal Capo X della presente Ordinanza.
3. Se vi sono più operatori in immersione, è sufficiente un solo segnale qualora tutti i subacquei operino entro un raggio di 50 metri dalla verticale del segnale. Se vi è un mezzo nautico di appoggio, il segnale deve essere innalzato sull'unità, dove è altresì obbligatoria la presenza di una persona pronta ad intervenire in caso di necessità, munita di salvagente e di una cima di lunghezza sufficiente.
4. In prossimità dei citati segnali, tutte le unità in transito devono moderare la velocità e mantenersi ad una distanza di almeno 100 metri.
5. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i propulsori acquatici impegnati come ausilio indispensabile al nuoto purché di limitata potenza, muniti di dispositivi di protezione dell'elica e condotti con la massima prudenza.

CAPO VI

TAVOLE A VELA (WINDSURF), CON AQUILONE (KITESURF) E SOSPINTE DAL MOTO ONDOSI (SURF)

ART. 12 – Requisiti e condizioni, divieti e limiti per le tavole a vela

1. Durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione è consentito tramite utilizzo dei corridoi di lancio.

2. La navigazione è consentita esclusivamente con condizioni meteo-marine tali da consentire, secondo una valutazione oggettiva del rischio, l'utilizzo in sicurezza della tavola a vela ed il sicuro rientro a terra in caso di emergenza.
3. Oltre al divieto di utilizzo della tavola a vela al di fuori del limite di un miglio dalla costa, di cui all'art. 27, comma 3 lett. c del Codice, con la tavola a vela è vietato:
 - a) Gareggiare in velocità;
 - b) Seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere e le persone che praticino il Kitesurf e il windsurf. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore della tavola a vela di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta a mare;
 - c) Navigare:
 - i. A distanza inferiore a metri duecento da navi mercantili o galleggianti (metri trecento se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - ii. A distanza inferiore a metri cento dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - iii. Durante la stagione balneare, a distanza inferiore a metri 500 (cinquecento) dalle spiagge;
 - iv. Al di fuori della stagione balneare, a distanza inferiore a metri duecento da bagnanti, dai moli e dai pennelli a mare;
 - v. A distanza superiore ad un miglio dalla costa;
 - vi. Nel periodo notturno;
 - vii. Nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.
4. In caso di svolgimento dell'attività di cui al presente articolo all'interno di specchio acqueo assentito in concessione/autorizzazione dalla competente Autorità, l'esercizio della medesima è regolato da apposita Ordinanza di polizia marittima, anche in deroga ai divieti di cui al precedente comma 3 lettera c) punto iii. e iv.
5. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza dei porti del Circondario Marittimo di Jesolo (foce del fiume Sile e foce del fiume Piave), al conduttore della tavola a vela è fatto divieto di navigare all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.
6. I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanza di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Sono osservate le norme contenute nella Colreg 72.

ART. 13 – Dotazioni di sicurezza per le tavole a vela

1. L'eventuale persona trasportata deve, al pari del conduttore, indossare permanentemente una cintura di salvataggio omologata indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta (art. 54 DM 146/2008).

ART. 14 – Requisiti e condizioni per le tavole con aquilone (Kitesurf)

1. L'uso del Kitesurf è vietato ai minori di anni quattordici.
2. Chi utilizza il Kitesurf deve:
 - a) Munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza;
 - b) Assicurarsi che il Kitesurf sia dotato di sistema per lo sgancio rapido di emergenza (simile a quello in uso per lo sci nautico) che, permettendo l'apertura dell'ala e quindi di "sventarla" con l'effetto di depotenziarla, consenta al conduttore l'arresto e lo sganciamento del mezzo nonché di abbandonarlo in caso di necessità;
 - c) Indossare un mezzo individuale di salvataggio (es. cintura di salvataggio, trapezio galleggiante e/o muta galleggiante) munito di marcatura CE, indipendentemente dalla distanza dalla costa;
3. È obbligatorio collegare le cime (cd. linee) solo al momento della partenza nonché di scollegarle al momento dell'atterraggio.
4. Se si lascia il Kitesurf incustodito, il possessore ovvero l'utilizzatore deve avere scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sulla barra di controllo (boma).

ART. 15 – Divieti e limiti per le tavole con aquilone (Kitesurf)

1. Con il Kitesurf è vietato:
 - a) Gareggiare in velocità;
 - b) Al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che praticino il Kitesurf o il windsurf. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore della tavola con aquilone di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
 - c) Esercitare l'attività:
 - i. A distanza inferiore a metri duecento da navi mercantili o galleggianti (metri trecento se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - ii. A distanza inferiore a metri cento dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché a meno di metri cinquecento dagli impianti di miticoltura e a meno di trecento metri dai segnali da pesca, ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;

- iii. Durante la stagione balneare, a distanza inferiore a metri cinquecento dalle spiagge;
 - iv. Al di fuori della stagione balneare, a distanza inferiore a metri duecento da bagnanti, dai moli e dai pennelli a mare;
 - v. A distanza superiore ad un miglio dalla costa;
 - vi. Nel periodo notturno;
 - vii. Nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.
2. Durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione è consentito tramite i corridoi di lancio di cui al relativo Capo III.
 3. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza dei porti del Circondario Marittimo di Jesolo (foce del fiume Sile e foce del fiume Piave), al conduttore della tavola con aquilone è fatto divieto di navigare all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.
 4. I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanza di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Sono osservate le norme contenute nella Colreg 72.
 5. Lo svolgimento dell'attività di surf trainato da paracadute è consentito in ore diurne, con intensità del vento pari almeno al 3° grado della scala Beaufort (Brezza tesa 7-10 nodi).

ART. 16 – Regole per prevenire gli abbordi in mare per le tavole con aquilone (Kitesurf)

1. Quando due unità "KITESURF" navigano con rotta di collisione (rilevamento costante e distanza decrescente), quella sopra - vento deve dare la precedenza sollevando il kite, e quella sotto - vento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassare il kite;
2. Quando due unità "KITESURF" procedono nella stessa direzione, quella sopra- vento deve dare la precedenza a quella sotto - vento sollevando il kite e rallentando;
3. Quando un'unità "KITESURF" incrocia altra unità a vela deve dare la precedenza, a prescindere dalle mure, sollevando il kite e rallentando l'andatura.
4. Nella conduzione della tavola con aquilone deve essere tenuta una diligente condotta che non comprometta la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.

ART. 17 – Requisiti e condizioni per tavole sospinte dal moto ondoso (surf)

1. Per la conduzione della tavola sospinta da moto ondoso, in analogia a quanto previsto dall'art. 39, comma 4, del Codice, si prescinde dai requisiti di età per la partecipazione

all'attività di istruzione svolta dai soggetti individuati all'art. 4 comma 1 e con le condizioni ivi previste.

2. La condotta della tavola sospinta dal moto ondoso è vietata:
 - a) Al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione e balneazione, a distanza inferiore a quella minima di sicurezza da altra tavola sospinta dal moto ondoso. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore della tavola sospinta dal moto ondoso di evitare in sicurezza chiunque in caso di caduta in mare;
 - b) Durante la stagione balneare, nella fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione;
 - c) Al di fuori della stagione balneare, a distanza inferiore a metri duecento da bagnanti, dai moli e dai pennelli a mare;
 - d) All'interno dei corridoi di lancio;
 - e) Nel periodo notturno;
 - f) In luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere;
 - g) All'interno dei porti e nei pressi delle loro imboccature;
 - h) Nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.
3. In caso di svolgimento dell'attività di cui al presente articolo all'interno di specchio acqueo assentito in concessione/autorizzazione dalla competente Autorità, l'esercizio della medesima è regolato da apposita Ordinanza di polizia marittima, anche in deroga ai divieti di cui al precedente comma 2 lettera b) e c).
4. I divieti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente.

CAPO VII

SCI NAUTICO E PARACADUTISMO ASCENSIONALE

ART. 18 - Prescrizioni generali per sci nautico e paracadutismo ascensionale

1. L'esercizio dello sci nautico e del paracadutismo ascensionale, giacché attività assimilata in base alla Circolare n. 254, serie II, titolo "Demanio marittimo", in data 19.07.1989, dell'allora Ministero della Marina mercantile, sono disciplinati dal DM 26.01.1960 e ss.mm.ii. a cui si rimanda, anche per gli aspetti legati alla sicurezza della navigazione.
2. Sono altresì applicabili le norme, per quanto applicabile, previste nel Capo I della presente Ordinanza. L'esercizio dell'attività di sci nautico da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o O.N.L.U.S.), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità noleggiate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo XI.

ART. 19 - Requisiti e condizioni per lo sci nautico

1. Oltre ai requisiti ed alle condizioni previsti dal DM 26.01.1960 e ss.mm.ii., nell'esercizio dell'attività di sci nautico si osservano le seguenti disposizioni:
 - a) Il conduttore dell'unità trainante deve essere munito di patente nautica indipendentemente dalla potenza o cilindrata del propulsore installato a bordo dell'unità trainante;
 - b) Il conduttore dell'unità trainante deve essere sempre assistito da una persona in possesso di brevetto di assistente bagnante, in corso di validità e rilasciato da un ente riconosciuto, il cui compito è anche quello di sorvegliare lo sciatore durante il traino. Il titolare dell'attività ovvero, in mancanza, il conduttore deve assicurare la presenza a bordo della persona in possesso di brevetto di assistente bagnante, in corso di validità, rilasciati da un ente riconosciuto;
 - c) Lo sciatore deve avere almeno quattordici anni;
 - d) Sull'unità trainante, oltre al conducente e alla persona può trovare posto un numero di occupanti che, sommato allo sciatore trainato, non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità.
 - e) Ciascuna unità può trainare soltanto una persona per volta e non può contemporaneamente svolgere altre attività, come ad esempio paracadutismo, pesca ecc.;
 - f) L'esercizio dell'attività dello sci nautico e delle pratiche assimilabili deve essere effettuata con condizioni meteomarine assicurate (mare calmo e vento di intensità non superiore al terzo grado della scala Beaufort).
2. Oltre alle dotazioni di sicurezza e di salvataggio previste nel DM 26.01.1960 e nel DM 146/2008 e a prescindere dalla distanza dalla costa, a bordo dell'unità trainante deve essere sempre disponibile:
 - a) Un apparato radio VHF omologato, anche portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza o soccorso;
 - b) Una gaffa;
 - c) Per eventuale necessità di ogni sciatore trainato, un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai venti metri;
 - d) Una cassetta di pronto soccorso provvista di idonea dotazione.
3. Ai fini della valutazione della idoneità del sistema di aggancio e rimorchio, dello specchio retrovisore convesso di cui all'art. 2, lett. c), del citato decreto ministeriale 26.01.1960, nonché di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore, è necessaria apposita dichiarazione di idoneità rilasciata da un Organismo Tecnico Notificato.
4. Durante lo svolgimento dello sci nautico, lo sciatore deve indossare permanentemente un giubbotto di salvataggio omologato.

5. Durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non deve essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri; la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante uno sciatore e le altre unità deve essere superiore a quella del cavo di traino.

ART. 20 - Divieti e limiti per lo sci nautico

1. Oltre a quanto previsto dal DM 26.01.1960 e ss.mm.ii., ai fini dell'esercizio dello sci nautico è vietato:
- a) Gareggiare in velocità;
 - b) Al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che praticino il Kitesurf o il windsurf. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore dell'unità trainante ed allo sciatore nautico di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
 - c) Navigare e sciare:
 - i. A distanza inferiore a metri duecento da navi mercantili o galleggianti (metri trecento se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - ii. A distanza inferiore a metri cento dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - iii. Durante la stagione balneare, a distanza inferiore a metri cinquecento dalle spiagge;
 - iv. Al di fuori della stagione balneare, a distanza inferiore a metri duecento da bagnanti, dai moli e dai pennelli a mare;
 - v. Nel periodo notturno;
 - vi. Nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo;
 - vii. Oltre un miglio dalla costa.
2. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza dei porti del Circondario Marittimo di Jesolo (foce del fiume Sile e foce del fiume Piave), è fatto divieto di esercitare l'attività di sci nautico all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.
3. I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanza di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.

4. Si osservano le prescrizioni di cui all'articolo 3 in materia di fasce di navigazione e connessi limiti di velocità, nonché le norme contenute nella Colreg 72.

ART. 21 - Requisiti e condizioni per il paracadutismo ascensionale

1. Oltre ai requisiti ed alle condizioni previsti dal DM 26.01.1960 e ss.mm.ii., nell'esercizio dell'attività di paracadutismo ascensionale si osservano le ulteriori seguenti disposizioni:
- a) Il conduttore dell'unità trainante deve essere munito di patente nautica indipendentemente dalla potenza o cilindrata del propulsore installato a bordo dell'unità trainante;
 - b) Il conduttore dell'unità trainante deve essere sempre assistito da una persona in possesso di brevetto di assistente bagnante, in corso di validità e rilasciato da un ente riconosciuto, il cui compito è anche quello di sorvegliare lo sciatore durante il traino. Il titolare dell'attività ovvero, in mancanza, il conduttore deve assicurare la presenza a bordo della persona in possesso di brevetto di assistente bagnante, in corso di validità, rilasciati da un ente riconosciuto;
 - c) Il conduttore dell'unità che traina il paracadute ascensionale è comunque tenuto ad accertarsi personalmente che tale attività possa svolgersi in piena sicurezza ed in particolare che ci siano le condizioni di visibilità tali da permettere il continuo riferimento con punti cospicui terrestri, la visualizzazione di eventuali ostacoli e di ogni altra attività in corso di svolgimento nelle vicinanze;
 - d) Le persone trainate devono avere almeno quattordici anni;
 - e) Sull'unità trainante, oltre al conducente e alla persona può trovare posto un numero di occupanti che, sommato alle persone trainate, non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità;
 - f) L'esercizio dell'attività dello sci nautico e delle pratiche assimilabili deve essere effettuata con condizioni meteomarine assicurate (mare calmo e vento di intensità non superiore al terzo grado della scala Beaufort).
2. L'unità adoperata per svolgere l'attività di paracadutismo ascensionale deve essere munita di una piattaforma poppiera solidale all'unità stessa e di un verricello in grado di far decollare ed appontare il paracadutista sulla predetta piattaforma.
3. Salvo il caso di unità attrezzata sin dall'origine con i dispositivi di cui al precedente comma 2, l'adeguamento successivo di unità esistente mediante l'aggiunta degli stessi rientra nella previsione di cui all'art. 51, comma 3, o 87, comma 1, del DM 146/2008.
4. Fatti salvi i divieti di cui al successivo art. 22, le fasi di decollo e appontaggio devono avvenire soltanto nelle zone di mare consentite, navigando con la prua rivolta verso la direzione di provenienza del vento.
5. Fermi restando i divieti di cui al successivo art. 22, durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia prioritariamente riservata alla balneazione, da parte dell'unità preposta al traino del paracadute, è possibile all'interno dei corridoi di lancio,

alla velocità minima consentita per la manovra con scafo in dislocamento e comunque non superiore ai tre nodi. Al di fuori della stagione balneare, la partenza ed il rientro dell'unità a motore impiegata per il traino deve avvenire, di norma, in linea perpendicolare al profilo di costa e in zone non frequentate da bagnanti.

6. Durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante e il paracadutista deve essere non inferiore a metri dodici, salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali deve essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante.
7. La distanza laterale tra l'imbarcazione trainante e qualsiasi altra unità in zona deve essere superiore alla distanza lineare del complesso "cavo-paracadute" trainato e comunque non inferiore a metri cinquanta.
8. Il paracadute ascensionale non deve mai superare la quota di centoventi piedi (pari a metri 36,30).
9. L'unità impegnata nell'attività di traino può trainare soltanto un paracadute omologato per l'utilizzo simultaneo di massimo due persone e non può svolgere contemporaneamente altra attività.
10. L'unità trainante deve essere munita delle dotazioni di sicurezza previste dal DM 146/2008 recante il Regolamento di attuazione del Codice e, indipendentemente dalla distanza dalla costa:
 - a) Di idoneo sistema di aggancio e rimorchio nonché di ampio specchio retrovisore convesso riconosciuti idonei da un Organismo notificato secondo la previsione di cui al precedente art. 19, comma 3;
 - b) Di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
 - c) Di una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dalla Tabella D allegata al DM 279/1988 e ss.mm.ii.;
 - d) Una gaffa;
 - e) Per eventuale necessità di ogni paracadutista trainato, di un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai venti metri;
 - f) Di un apparato radio VHF omologato, anche portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza o soccorso.
11. Durante lo svolgimento della predetta attività, è fatto obbligo al paracadutista di indossare permanentemente un giubbotto di salvataggio omologato nonché un casco protettivo.
12. Il paracadute deve essere riconosciuto idoneo dai competenti organismi tecnici e l'imbragatura deve essere munita di un meccanismo di sgancio che consenta di liberare immediatamente il trainato in caso di necessità.

13. Quando due o più paracadutisti ascensionali sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l'atterraggio, il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore.
14. Le unità utilizzate devono essere dotate di propulsione ad idrogetto o di un sistema di protezione dell'elica dichiarato idoneo da un Organismo notificato.
15. Le polizze assicurative dei mezzi impiegati per lo svolgimento delle predette attività, devono contemplare espressamente la copertura dei danni subiti dai terzi trasportati durante lo svolgimento della specifica attività.

ART. 22 - Divieti e limiti per il paracadutismo ascensionale

1. Durante l'esercizio dell'attività di paracadutismo ascensionale è vietato:
 - a) Gareggiare in velocità con altre unità;
 - b) Sorvolare qualsiasi tipo di unità, gli assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti di qualsiasi genere;
 - c) Seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, altre unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il Kitesurf o il windsurf. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore dell'unità trainante di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
 - d) Navigare:
 - i. A distanza inferiore a metri trecento da navi mercantili o galleggianti (metri quattrocento se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - ii. A distanza inferiore a metri cento dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - iii. Durante la stagione balneare, a distanza inferiore a metri cinquecento dalle spiagge;
 - iv. Al di fuori della stagione balneare, a distanza inferiore a metri duecento da bagnanti, dai moli e dai pennelli a mare;
 - v. Nel periodo notturno;
 - vi. Nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.
2. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza dei porti del Circondario Marittimo di Jesolo (foce del fiume Sile e foce del fiume Piave), è fatto divieto di esercitare l'attività di paracadutismo ascensionale all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.
3. I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo,

di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.

4. Si osservano le prescrizioni di cui all'articolo 3 in materia di fasce di navigazione e connessi limiti di velocità, nonché le norme contenute nella Colreg 72.

CAPO VIII

TRAINO DEI GALLEGGIANTI

ART. 23 - Requisiti e condizioni per il traino dei galleggianti

1. Fatto salvo il caso di noleggio di cui al Capo XI, il conduttore dell'unità utilizzata per il traino deve essere in possesso di patente nautica nei casi previsti dall'art. 39 del Codice e comunque deve essere maggiorenne.
2. Il conduttore dell'unità trainante deve essere sempre assistito da una persona in possesso di brevetto di assistente bagnante, in corso di validità e rilasciato da un ente riconosciuto, il cui compito è anche quello di sorvegliare i trasportati durante il traino. Il titolare dell'attività ovvero, in mancanza, il conduttore deve assicurare la presenza a bordo della persona in possesso di brevetto di assistente bagnante, in corso di validità, rilasciati da un ente riconosciuto;
3. Durante il traino deve essere mantenuta una velocità di sicurezza tale, secondo una valutazione oggettiva del rischio compiuta dal conduttore dell'unità trainante, da non provocare cadute a mare da parte dei trasportati presenti sul galleggiante trainato.
4. Il traino deve avvenire in condizioni meteo-marine tali (mare calmo e vento di intensità non superiore al terzo grado della scala Beaufort) da non mettere a rischio l'incolumità delle persone.
5. L'unità trainante deve essere munita delle dotazioni di sicurezza previste all'art. 54 e all'Allegato V al DM 146/2008, recante il Regolamento di attuazione del Codice e, indipendentemente dalla distanza dalla costa:
 - a) Di idoneo sistema di aggancio e rimorchio nonché di ampio specchio retrovisore convesso riconosciuti idonei da un Organismo notificato secondo la previsione di cui al precedente art. 19, comma 3;
 - b) Di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
 - c) Di una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dalla Tabella D allegata al DM 279/1988 e ss.mm.ii.;
 - d) Di una gaffa;
 - e) Per eventuale necessità di ogni persona trainata con il galleggiante gonfiabile, di un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai venti metri;
 - f) Di un apparato VHF omologato, anche portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza o soccorso.

6. L'unità impegnata nell'attività di traino non può svolgere contemporaneamente altra attività.
7. Sull'unità trainante, oltre al conducente e alla persona può trovare posto un numero di occupanti che, sommato alle persone a bordo del galleggiante trainato, non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità.
8. Le persone trasportate a bordo del mezzo trainato devono indossare, durante lo svolgimento dell'attività, una cintura di salvataggio omologata, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta, nonché un casco protettivo.
9. La distanza tra l'unità trainante ed il galleggiante gonfiabile trainato non deve essere mai inferiore a metri dodici, durante le fasi di esercizio.
10. Ogni unità può trainare non più di un galleggiante gonfiabile anche se pluriposto.
11. Durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione è consentito tramite i corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra con scafo in dislocamento e comunque non superiore ai tre nodi. Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di un convoglio per volta. Inoltre, il conduttore deve usare ogni accorgimento suggerito dalla perizia nautica al fine di evitare incidenti.
12. Al di fuori della stagione balneare, ove manchi il corridoio di lancio, l'unità trainante il galleggiante gonfiabile può effettuare la partenza da riva, l'attività di traino ed il rientro soltanto in acque libere da bagnanti o altra unità, usando ogni perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.
13. La distanza di sicurezza laterale tra l'unità trainante ed altri mezzi nautici eventualmente presenti in zona, deve essere superiore alle dimensioni lineari del complesso (cavo-galleggiante gonfiabile) trainato e comunque non inferiore a metri venti.
14. Le unità utilizzate devono essere dotate di propulsione ad idrogetto o di un sistema di protezione dell'elica dichiarato idoneo da un Organismo notificato.
15. Le polizze assicurative dei mezzi impiegati per lo svolgimento delle predette attività, devono contemplare espressamente la copertura dei danni subiti dai terzi trasportati durante lo svolgimento della specifica attività.

ART. 24 - Divieti e limiti per il traino dei galleggianti

1. Durante l'esercizio dell'attività di traino di cui al presente Capo è vietato:
 - a) Gareggiare in velocità;
 - b) Al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il Kitesurf o il windsurf. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore

dell'unità trainante ed al galleggiante gonfiabile trainato di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;

c) Navigare:

- i.** A distanza inferiore a metri duecento da navi mercantili o galleggianti (metri trecento se unità militari), anche quando siano alla fonda;
- ii.** A distanza inferiore a metri cento dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
- iii.** Durante la stagione balneare, a distanza inferiore a metri cinquecento dalle spiagge;
- iv.** Al di fuori della stagione balneare, a distanza inferiore a metri duecento da bagnanti, dai moli e dai pennelli a mare;
- v.** A distanza superiore ad un miglio dalla costa;
- vi.** Nel periodo notturno;
- vii.** Insieme ad altre unità con una distanza laterale tra i mezzi inferiore a metri venti;
- viii.** Nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.

- 2.** È vietato impiegare la moto d'acqua per esercitare l'attività di traino di cui al presente Capo.
- 3.** Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza dei porti del Circondario Marittimo di Jesolo (foce del fiume Sile e foce del fiume Piave), è fatto divieto di esercitare l'attività di traino di galleggianti gonfiabili all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.
- 4.** I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.
- 5.** Si osservano le prescrizioni di cui all'articolo 3 in materia di fasce di navigazione e connessi limiti di velocità, nonché le norme contenute nella Colreg 72.

CAPO IX

JETLEV, FLYBOARD E JETOVATOR

ART. 25 - Requisiti e condizioni

- 1.** L'attività di cui al presente Capo è svolta entro i limiti consentiti dalla categoria di progettazione prescritta ai sensi degli artt. 6 e ss. del Codice e del relativo Allegato II e comunque in presenza di condizioni meteomarine tali da consentire, secondo una

valutazione oggettiva del rischio, l'utilizzo in sicurezza del jetlev flyer/flyboard/jetovator ed il sicuro rientro a terra in caso di emergenza.

2. Al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, l'utilizzatore-conduttore:
 - a) Deve essere titolare di patente nautica ai sensi dell'art. 39, comma 1 lettera a), del Codice, se mantiene i comandi della moto d'acqua, erogatrice della spinta propulsiva convogliata al jetlev flyer/flyboard/jetovator;
 - b) Deve rispettare le norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste dalla casa costruttrice, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione;
 - c) Deve indossare una cintura di salvataggio, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura, conforme alla vigente normativa, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui l'attività è svolta, nonché un casco integrale protettivo;
 - d) Deve navigare con luce diurna e buona visibilità.
3. Nel caso in cui sia il conduttore della moto d'acqua a mantenere la condotta della stessa, gestendone i relativi comandi, fermo restando per il medesimo l'obbligo di patente nautica ai sensi dell'art. 39, comma 1 lettera a) del Codice, l'utilizzatore del jetlev flyer/flyboard/jetovator deve aver compiuto almeno gli anni diciotto e indossare i dispositivi di sicurezza previsti ai sensi del precedente comma 2, lettera b) e c).
4. Durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione anche tramite i corridoi di lancio non è consentito con l'apparato munito di ugelli a pressione in funzione.
5. Per raggiungere l'area di mare in cui ne è consentito l'uso, il dispositivo deve essere ivi trasportato.
6. Al di fuori della stagione balneare la partenza da riva ed il rientro a terra possono avvenire soltanto in acque libere da bagnanti, facendosi spingere, dagli ugelli idrogetto dell'unità jet, mantenendo il corpo in acqua sino al raggiungimento della distanza minima dalla costa consentita a mente del successivo articolo 26. Deve essere usato ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.
7. In caso di locazione, oltre alle prescrizioni di cui al presente Capo, il jetlev flyer/flyboard/jetovator deve essere dotato di congegno di spegnimento a distanza che il locatore o l'impresa di locazione deve azionare ogni qual volta il conduttore-locatario mantenga una condotta non regolamentare ovvero proceda in maniera tale da compromettere la sicurezza della navigazione e la sicurezza della vita umana in mare, propria o di altri.

ART: 26 - Divieti e limiti

1. Nell'esercizio dell'attività di cui al presente Capo, è vietato utilizzare il jetlev flyer/flyboard/jetovator:

“NUMERO BLU” PER L’EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il “Numero Blu” gratuito 1530 o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Jesolo ai numeri 041968962 – 041968270

- a) In difformità a quanto previsto dal costruttore o dal soggetto che commercializza tali dispositivi, osservando pedissequamente quanto prescritto dal libretto di istruzioni per l'uso e non modificandone le caratteristiche tecniche;
- b) Per gareggiare in velocità;
- c) Per elevarsi in altezza oltre il limite massimo di utilizzo stabilito in metri dieci dalla superficie acquea;
- d) Per elevarsi sopra specchi acquei che non abbiano una profondità di mt. 4,5 sul livello medio mare al fine di garantire sempre, anche in caso di bassa marea la profondità minima fissata in metri 4 dai manuali utente, nonché una trasparenza dell'acqua che consenta la visibilità del fondale fin dalla superficie;
- e) Nel periodo notturno;
- f) A distanza inferiore a metri cinquecentocinquanta dalla costa;
- g) A distanza superiore a un miglio dalla costa, ai sensi dell'art. 27, comma 3 lettera c), del Codice ovvero dalla unità madre ai sensi dell'art. 56 del DM 146/2008;
- h) Al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, per seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il kitesurf o il windsurf. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente all'utilizzatore del jetlev flyer/flyboard/jetovator di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
- i) A distanza inferiore a metri duecento da navi mercantili o galleggianti (metri trecento se unità militari), anche quando siano alla fonda;
- j) A distanza inferiore a metri cento dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
- k) Nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo;
- l) Nelle acque marittime dei fiumi Sile e Piave, con l'apparato munito di ugelli a pressione in funzione ed operatore al di sopra della superficie del mare.

2. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza dei porti del Circondario Marittimo di Jesolo (foce del fiume Sile e foce del fiume Piave), è fatto divieto di esercitare l'attività di cui al presente Capo all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.
3. I limiti suddetti non esonerano l'utilizzatore del jetlev flyer/flyboard/jetovator dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che si sta impiegando, di mantenersi a distanze di sicurezza

superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. L'utilizzatore del jetlev flyer/flyboard/jetovator usa diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.

4. Si osservano le prescrizioni di cui all'articolo 3 in materia di fasce di navigazione e connessi limiti di velocità, nonché le norme contenute nella Colreg 72.
5. In caso di svolgimento dell'attività di cui al presente Capo all'interno di specchio acqueo assentito in concessione dalla competente Autorità, l'esercizio della medesima è regolato da apposita Ordinanza di polizia marittima.

CAPO X

ATTIVITÀ SUBACQUEE E UNITÀ DA DIPORTO IN APPOGGIO AD ATTIVITÀ SUBACQUEE

ART. 27 – Definizioni

1. Ai fini del presente Capo sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) Filare per occhio: rilasciare e far scorrere a mare con continuità la cima o catena di ancoraggio;
 - b) Specchio acqueo riservato alla balneazione: superficie di mare territoriale riservata alle attività balneari durante la stagione balneare (individuata da apposita Ordinanza di sicurezza balneare emessa da questo Ufficio Circondariale Marittimo);
 - c) Mezzo nautico d'appoggio: qualsiasi mezzo nautico utilizzato dal subacqueo per il trasferimento da e per il luogo di immersione;
 - d) Grippia/e: segnale galleggiante in corrispondenza di un'ancora affondata;
 - e) Attività subacquee a scopo turistico, ludico e ricreativo nel cui novero sono comprese le seguenti attività:
 - i. Immersioni a scopo didattico ed addestrativo ai fini del conseguimento di brevetti;
 - ii. Immersioni guidate, con accompagnatore, di subacquei sportivi già in possesso di brevetto, finalizzate all'esplorazione di fondali marini (escursionismo subacqueo) ovvero all'esercizio di attività come fish-watching, fotografia e similari;
 - iii. Immersioni subacquee in apnea finalizzate all'esplorazione di fondali marini;
 - iv. Attività di nuoto subacqueo per l'esplorazione del fondale dalla superficie, con uso di maschera e tubo di respirazione (snorkel), da considerarsi, più propriamente, come attività di balneazione e pertanto riconducibile al campo di applicazione della cd. ordinanza di "sicurezza balneare";
 - f) Brevetto subacqueo: un attestato di addestramento rilasciato, previo superamento del relativo corso teorico-pratico, da un istruttore subacqueo in possesso di titolo in corso di validità rilasciato da

Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali od internazionali generalmente riconosciute.

- g)** Istruttore subacqueo: chi, in possesso di corrispondente brevetto rilasciato da Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali od internazionali generalmente riconosciute, insegna a persone singole od a gruppi le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni. L'istruttore subacqueo può anche svolgere l'attività di guida subacquea. Il brevetto in possesso dell'istruttore, perché il medesimo possa svolgere l'attività, deve essere convalidato dall'Ente che lo rilascia per l'anno in corso.
- h)** Guida subacquea: chi, in possesso di corrispondente brevetto rilasciato da Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali od internazionali generalmente riconosciute, assiste l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi, ovvero accompagna singoli o gruppi in possesso di brevetto almeno di primo livello rilasciato da Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali od internazionali generalmente riconosciute.

ART. 28 – Disposizioni generali

- 1.** L'attività subacquea nelle acque del Circondario Marittimo di Jesolo è disciplinata dal presente Capo con le modalità di seguito riportate e dalle norme applicabili del Capo XI, a tal fine sono individuate come attività subacquee:
 - a)** Le immersioni, con o senza supporto di unità navali, effettuate da soggetti (Società, Circoli Sportivi, Associazioni od Imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto) che erogano a titolo oneroso e/o gratuito, servizi finalizzati al rilascio di brevetto, all'accompagnamento/guida di subacquei sportivi già in possesso di brevetto per fini turistico/sportivi ovvero al supporto tecnico/logistico di superficie per immersioni non guidate per fini turistico ricreativi;
 - b)** Le immersioni libere effettuate, con o senza supporto di unità navali, da privati per scopi ludico-sportivi e l'attività di snorkeling effettuata al di fuori dello specchio acqueo riservato alla balneazione;
 - c)** Le immersioni aventi finalità scientifica.
- 2.** Per quanto non riportato nella presente Ordinanza si applicano le norme emanate dagli Organismi internazionali, europei e nazionali (ISO, CEN, UNI) finalizzate a garantire la qualità del servizio e accrescere la sicurezza nelle attività subacquee ricreative che si sostanziano in documenti che precisano “come far bene le cose”, in linea con le basilari norme di prudenza, riportate, tra l'altro, sul sito istituzionale del corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera www.guardiacostiera.gov.it nella sezione “Normativa e Documentazione”.

ART. 29 – Divieti

1. L'esercizio dell'attività subacquea è vietato:

- a) A distanza inferiore a metri 500 dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
- b) A distanza inferiore a metri 300 dalle navi mercantili e a m.500 dalle navi militari di qualsiasi nazionalità ancorate fuori dai porti;
- c) Nelle zone di mare di regolare transito delle navi per l'uscita e l'entrata nei porti e per l'ancoraggio, stabilita con apposita Ordinanza del Capo del Circondario Marittimo;
- d) Nelle zone di mare interdette alla balneazione e più in generale alla navigazione;
- e) Nelle zone di mare interdette da apposita ordinanza del Capo del Circondario Marittimo;
- f) Nelle vicinanze di eventuali relitti affondati, evitando sempre la penetrazione all'interno degli stessi.

2. Ogni subacqueo deve segnalarsi quando operi con autorespiratore o, in ogni caso, quando si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione.

3. L'esercizio dell'attività subacquea non deve in alcun modo comportare occupazioni del demanio marittimo. Salvo autorizzazioni della civica Amministrazione competente, l'occupazione abusiva, eventualmente accertata, sarà perseguita a norma degli artt. 54 e 1161 (punitivo) del Codice della Navigazione.

ART. 30 – Disposizioni specifiche per soggetti che erogano servizi a terzi

1. Le attrezzature/apparecchiature per le immersioni messe a disposizione dalle Società, Circoli Sportivi, Associazioni od Imprese (che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto) agli allievi ed ai subacquei già brevettati, con completa e diretta responsabilità del titolare/rappresentante legale in caso di inadempimento, devono:

- a) Essere a norma;
- b) Essere in perfetto stato di conservazione, funzionamento ed efficienza;
- c) Corrispondere ad ogni norma pertinente in materia di sicurezza;
- d) Laddove richiesto, essere dotate dei certificati attestanti la regolare esecuzione delle revisioni periodiche.

2. Lo svolgimento pratico delle immersioni in mare deve avvenire in condizioni meteomarine favorevoli ed adeguate al livello di preparazione dei partecipanti, secondo una valutazione di cui si rende garante e responsabile il titolare/rappresentante legale dell'ente organizzatore od il responsabile dell'attività da questi nominato, congiuntamente all'istruttore, se persona diversa, nel caso di attività didattica ed alla guida ambientale nel corso di escursioni.

3. Resta inteso che è facoltà dell'Autorità Marittima disporre l'immediata interruzione di attività didattiche e/o escursionistiche, a proprio insindacabile giudizio, qualora si

determinino situazioni tali per cui l'attività stessa sia considerevole, per qualsiasi motivo, a rischio.

4. Il responsabile dell'unità navale o, qualora non vi sia di supporto un'unità navale, il responsabile dell'immersione deve:
 - a) Annotare su apposito registro, prima della partenza, l'elenco dei partecipanti all'immersione, con l'indicazione dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei;
 - b) Verificare che i partecipanti all'immersione siano in possesso dei requisiti (abilitazione, brevetti, qualifiche, ecc.) prescritti per l'attività in corso di svolgimento, nel rispetto della normativa pertinente a ciascuna delle Federazioni/Associazioni/Agenzie didattiche a cui singolarmente fanno capo. Del possesso di tali requisiti, gli interessati all'attività devono anche rilasciare dichiarazione autografa utilizzando un modulo all'uopo predisposto dal titolare dell'autorizzazione;
 - c) Accertare, nel rispetto delle normative vigenti, che tutti gli allievi ammessi ai corsi siano in possesso della documentazione medica di idoneità allo svolgimento delle attività subacquee;
 - d) Accertare che tutti i partecipanti dispongano delle dotazioni individuali ritenute necessarie (es. due erogatori distinti, giubbotto ad assetto idrostatico variabile, strumentazione idonea alla misurazione del tempo, della profondità e della pressione residua di aria contenuta nelle bombole ecc.);
 - e) Accertare che tutto il personale impiegato in qualità di istruttore e/o di guida ambientale sia in possesso di certificazione attestante l'idoneità psico-fisica rilasciata dalle A.S.L. (servizi di medicina dello sport o medicina del lavoro), o da un medico specialista in medicina del nuoto e delle attività subacquee od in medicina subacquea ed iperbarica.
5. L'accompagnatore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Imprese/Associazioni, nazionali od internazionali, generalmente riconosciute e deve:
 - a) Operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta;
 - b) Guidare nell'immersione non più di 3 (tre) subacquei simultaneamente ovvero il diverso numero prescritto dalle norme e procedure specifiche didattiche subacquee adottate;
 - c) Rispettare i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dai subacquei;
 - d) Rispettare il limite di profondità previsto dal grado inferiore in caso di brevetti di diverso grado.
6. Nel caso di scarsa visibilità in immersione o di immersione in periodo notturno, il numero dei subacquei guidati deve essere opportunamente ridotto sotto la diretta

responsabilità dell'accompagnatore, in modo da consentire sempre il controllo e la supervisione dei subacquei guidati da parte dello stesso.

7. Durante lo svolgimento delle immersioni in mare, il responsabile dell'immersione deve essere coadiuvato da altro personale nel numero e con le qualifiche previste dalla normativa delle citate Federazioni/Associazioni/Agenzie, purché in regola, con la Società/Associazione, sotto ogni aspetto assicurativo, fiscale e previdenziale.
8. Per la pratica dell'attività di immersione di gruppo, è fatto obbligo che gli interessati dispongano di due erogatori distinti (o sistemi equivalenti in grado di garantire costantemente l'erogazione), di un giubbotto ad assetto idrostatico e di strumentazione idonea alla misurazione del tempo, della profondità e della pressione residua di aria contenuta nelle bombole nonché di frusta di collegamento al giubbotto ad assetto variabile (jacket).
9. Nel caso di erogazione del solo servizio di supporto tecnico/logistico di superficie, la conduzione dell'immersione è lasciata alla responsabilità dei subacquei.
10. Eventuali deroghe alle disposizioni di cui al presente Capo, possono essere concesse dall'Autorità Marittima, in presenza di accertate, particolari circostanze tecnico-operative, ovvero in occasione di manifestazioni sportive e/o ricreative.

ART. 31 – Immersioni guidate o erogazione di altri servizi a terzi o associati per finalità ludico/sportiva con supporto di unità navali

1. Le unità navali utilizzabili ai fini del presente articolo devono essere iscritte ai sensi del successivo articolo 40.
2. Durante le immersioni devono essere disponibili a bordo i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza previsti dall'articolo 90 del D.M. 146/2008; in aggiunta deve essere disponibile una tabella riportante i numeri telefonici e/o le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità Marittime, Ospedali, Emergenza Sanitaria, centri iperbarici, etc.).
3. Qualora si effettui un'immersione con unità navale di appoggio ancorata, l'ancoraggio dell'unità stessa deve essere realizzato in maniera tale da poter esser "filato per occhio" in emergenza; in tale circostanza la presenza sul fondale dell'ancora deve essere segnalato in superficie con un galleggiante (grippiale costituito anche da un parabordo).
4. Oltre ai prescritti segnali di fonda, se previsti in relazione alla lunghezza, l'unità deve mostrare:
 - a) Durante il giorno:
 - i. In acque nazionali una bandiera di colore rosso con striscia diagonale bianca;
 - ii. In aggiunta ai segnali di cui sopra, deve essere utilizzato una bandiera di colore rosso con striscia diagonale bianca apposta su un galleggiante ancorato nella zona in cui avviene l'immersione.

- b)** Di notte, una luce lampeggiante gialla visibile, a giro d'orizzonte, a non meno di 300 metri di distanza ovvero, solo nel caso di lunghezza superiore a mt. 12, tre luci in linea verticale di cui quella centrale bianca e le altre di colore rosso visibili a giro d'orizzonte, con portata di almeno un miglio (Colreg '72)
- 5.** Tutti gli operatori subacquei devono, comunque, operare entro 50 metri dalla verticale dei segnali sopra detti.
- 6.** Gli eventi straordinari che dovessero verificarsi nel corso delle attività devono essere annotati e comunicati tempestivamente all'Autorità Marittima. La raccolta dei vari moduli e certificati nonché degli eventi straordinari e relative comunicazioni, deve essere custodita e, se richiesta, messa a disposizione delle Autorità competenti nel caso di accertamenti amministrativi e/o penali.

ART. 32 - Dotazioni di sicurezza aggiuntive per l'unità navale d'appoggio

- 1.** I mezzi nautici d'appoggio eventualmente impiegati da Società/Imprese/Associazioni/Circoli Sportivi per lo svolgimento dell'attività di scuola sub o per le immersioni guidate, devono essere equipaggiati con le dotazioni previste dalle vigenti norme in materia di nautica da diporto, in relazione alla tipologia dell'unità navale, al numero massimo di persone trasportabili ed alla navigazione effettuata.
- 2.** Le dotazioni di sicurezza previste delle norme in vigore, per la tipologia dell'unità navale e per la navigazione effettuata, devono essere inoltre, integrate almeno con le seguenti:
 - a)** Una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;
 - b)** In caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), è richiesta una stazione di decompressione. La stazione è dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
 - c)** Un'unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;
 - d)** Una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della sanità 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
 - e)** Un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta (fornito di batterie di riserva o di attacco per la ricarica continua alla batteria di bordo);
 - f)** Carta nautica della zona con l'esatta indicazione della località di immersione in atto, di facile ed immediata consultazione per tutti coloro i quali si trovino a bordo;

- g)** Tabella riportante i numeri telefonici e/o le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità Marittime, Ospedali, Centri Iperbarici, ecc.) conforme all'allegato 2 della presente Ordinanza.
- 3.** Tali mezzi nautici devono essere coperti da idonea polizza assicurativa per eventuali danni arrecati a terzi e/o alle persone trasportate.
- 4.** A bordo del mezzo nautico d'appoggio deve obbligatoriamente esservi una persona in grado di manovrare l'unità, intervenire in caso di emergenza e fornire assistenza ai subacquei ed abilitata al primo soccorso subacqueo.

ART. 33 – Requisiti unità di appoggio per le attività subacquee

- 1.** Le unità impiegate nell'attività in oggetto devono essere come di seguito equipaggiate:
- a)** Se unità adibite al traffico, con personale munito dei prescritti titoli professionali marittimi e le dotazioni di sicurezza previste dalle norme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n° 435 (Approvazione del regolamento per la Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare), per la tipologia dell'unità navale e per la navigazione effettuata;
 - b)** Se unità destinate a servizi speciali per uso in conto proprio, con unità iscritte nei RR.NN.MM. e GG., ai sensi dell'art. 25 della Legge n° 472 del 7 dicembre 1999, con personale in possesso delle abilitazioni prescritte per la nautica da diporto e/o dei titoli professionali marittimi previsti dal Codice della Navigazione e dotazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n° 435 (Approvazione del regolamento per la Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare);
 - c)** Se unità adibita a diporto, con personale munito di abilitazione alla condotta delle unità da diporto e dotate degli equipaggiamenti previsti dal D.M. n. 146/2008 in materia di sicurezza per la navigazione da diporto; in tale ultimo caso, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 Kg di attrezzatura sportiva subacquea imbarcata.

ART. 34 - Immersioni guidate o erogazione di altri servizi a terzi o associati per finalità ludico/sportiva senza supporto di unità navali

- 1.** Durante le immersioni devono essere sempre disponibili le seguenti dotazioni di sicurezza:
- a)** Una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei immersi, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;
 - b)** In caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), è richiesta una stazione di decompressione. La stazione è dotata di un sistema di

erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;

- c) Mezzo di comunicazione che consenta di contattare centri di soccorso (dotato di batterie di riserva);
- d) Tabella riportante i numeri telefonici e/o le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità Marittime, Ospedali, Emergenza Sanitaria, Centri Iperbarici, etc.);
- e) Un'unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;
- f) Una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della sanità 25 maggio 1988, n0279 ed una maschera di insufflazione.

2. Nelle immersioni diurne il responsabile dell'immersione ha l'obbligo di provvedere al segnalamento con un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a una distanza non inferiore a 300 (trecento) metri.
3. I subacquei partecipanti all'immersione devono operare entro un raggio di 50 (cinquanta) metri dalla verticale del segnale sopradetto.
4. Nelle immersioni notturne il segnale è costituito dal pallone galleggiante diurno sulla cui asta sia installata una luce lampeggiante gialla visibile a giro d'orizzonte a non meno di 300 (trecento) metri di distanza nonché con un segnale luminoso da applicare alla parte posteriore alta del corpo (nuca, rubinetteria, etc.), allorché in superficie.

ART. 35 – Disposizioni aggiuntive per immersioni per scuola sub o per le prove di conseguimento di brevetti

1. Nel caso di immersioni subacquee organizzate da Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese per le prove di conseguimento di brevetti, effettuazione scuola sub o guidate con accompagnatore, nell'ambito di attività di scuola sub, oltre alle disposizioni di cui agli articoli precedenti, devono essere rispettate le modalità stabilite dalle Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute. Per tali immersioni, il sodalizio organizzatore deve far pervenire all'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo, almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'evento a mezzo Mail/Pec/Fax, una informativa (come da allegato 3) riportante:
 - a) Copia dell'atto costitutivo e dello statuto societario;
 - b) Copia del certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio ovvero apposita dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - c) Elenco nominativo degli istruttori sub e/o degli accompagnatori che operano per conto del Sodalizio dichiarante, nonché copia dei brevetti posseduti da ciascuno di essi;
 - d) Eventuale elenco dei mezzi nautici impiegati nell'attività;

- e) Elenco delle attrezzature subacquee eventualmente impiegate nell'attività;
- f) Copia delle polizze assicurative eventualmente stipulate o già esistenti per la responsabilità civile derivante dai rischi connessi alle attività subacquee svolte e per i danni arrecabili a terzi;
- g) Data, ora e luogo del/delle immersioni;
- h) Numero dei partecipanti;
- i) Modalità operative dell'immersione;
- j) Numero di reperibilità telefonica del responsabile delle immersioni o canale VHF/FM di lavoro sul quale effettuare le comunicazioni oltre al generale canale 16 VHF/FM di chiamata, emergenza e soccorso.

2. Durante le prove di immersione per il conseguimento dei brevetti, gli istruttori e gli assistenti presenti in acqua devono inoltre, essere in numero tale da poter garantire un rapporto istruttore/allievo entro il limite prescritto dalle norme e procedure didattiche adottate; nel luogo di partenza o a bordo dell'unità navale di appoggio deve essere presente un istruttore esperto di R.C.P. (rianimazione cardio- polmonare) od un medico esperto in medicina iperbarica nonché una unità di appoggio che possa essere pronta ad intervenire per assistenza.

ART. 36 – Immersioni libere effettuate, con o senza supporto di unità navali, da privati per scopi ludico-sportivi e l'attività di snorkeling effettuata al di fuori dello specchio acqueo riservato alla balneazione

1. Nelle immersioni diurne, il subacqueo, o gruppo di subacquei, ha l'obbligo di provvedere al segnalamento con un galleggiante rosso recante bandiera rossa con striscia diagonale bianca. Se il subacqueo in immersione è accompagnato da mezzo nautico d'appoggio, la bandiera rossa con la striscia bianca deve essere issata sul mezzo nautico con le modalità di cui al precedente articolo 31 e ad essere munito di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in casi di necessità, nonché di una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il subacqueo. A bordo è obbligatoria la presenza di persona in grado di fornire assistenza.
2. Nelle immersioni notturne il subacqueo, o gruppo di subacquei, ha l'obbligo di provvedere al segnalamento con una luce lampeggiante gialla visibile a giro di orizzonte. Se il subacqueo si avvale di un mezzo nautico di appoggio, quest'ultimo deve tenere i dovuti segnalamenti accesi.
3. I subacquei partecipanti all'immersione devono operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale dei segnali sopradetti.
4. I segnali diurni e notturni, in condizioni normali di visibilità, devono essere di caratteristiche tali da potersi sicuramente vedere a non meno di 300 (trecento) metri di distanza. Se vi sono più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale, qualora operino tutti entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale.
5. È, altresì, obbligatorio per i soggetti che effettuano attività di snorkeling al di fuori dalle acque riservate alla balneazione, l'uso dei segnalamenti di cui al comma 1, per quanto

applicabili, con l'obbligo di utilizzare una sagola non più lunga di 3 metri come cavo di collegamento tra il pallone del segnalamento ed il soggetto impegnato nelle attività di cui sopra.

6. Il mezzo nautico d'appoggio deve essere munito di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in caso di emergenza. A bordo deve obbligatoriamente esservi una persona in grado di manovrare l'unità, effettuare eventuali comunicazioni di emergenza e fornire assistenza ai subacquei.
7. Solo in caso di emergenza e qualora per cause tecniche o di forza maggiore, uno dei subacquei si distacchi accidentalmente dal gruppo e, di conseguenza, non usufruisca più della "protezione" offerta dall'unico segnalamento utilizzato dal gruppo stesso, prima di risalire in superficie, deve essere utilizzato il cosiddetto "pedagno" o pallone di superficie gonfiabile di colore ben visibile e munito di sagola di almeno 5 metri (ex art. 91, comma 3 del D.M. n. 146/2008).
8. Nel caso di immersioni con partenza da riva in orario notturno deve essere disponibile e tenuta in funzione una fonte luminosa fissa a terra di riferimento che funga da ausilio ai sub.

ART. 37 - Immersioni aventi finalità scientifica

1. L'esercizio di attività subacquea avente finalità scientifica deve soddisfare le norme di sicurezza di cui alla presente Ordinanza, a seconda delle modalità di effettuazione.
2. A cura dell'Ente organizzatore deve essere comunicate, a mezzo Mail/Pec/Fax, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo, con almeno 7 (sette) giorni di preavviso, le seguenti informazioni:
 - a) Denominazione e recapito dell'Ente organizzatore;
 - b) Finalità delle attività che si intendono svolgere;
 - c) Relazione tecnica sulle predette attività, con particolare riferimento al tipo di apparecchiature eventualmente impiegate;
 - d) Copia dei documenti dei mezzi nautici d'appoggio eventualmente impiegati;
 - e) Aree interessate dalle attività;
 - f) Giorni ed orari delle attività;
 - g) Numero dei partecipanti;
 - h) Dichiarazione, a cura del rappresentante legale dell'Ente organizzatore o di persona alla quale è stata appositamente delegata la responsabilità dell'attività, che tutti i partecipanti sono in possesso delle previste abilitazioni/titoli e coperti da polizza assicurativa in corso di validità;
 - i) Nominativo e recapito del Responsabile delle attività.
3. L'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo può, in relazione alle attività di cui alla presente capo, richiedere integrazioni documentali ovvero emanare ulteriori provvedimenti finalizzati a salvaguardare la sicurezza della navigazione e delle attività di cui sopra.

CAPO XI

LOCAZIONE E NOLEGGIO

ART. 38 – Applicazione

- 1.** Ai fini del presente capo, si richiamano integralmente le definizioni fornite dalla vigente normativa e, principalmente, quelle contenute nel Codice, con particolare riguardo alle definizioni di natante da diporto, di locazione e di noleggio.
- 2.** Le presenti norme disciplinano, per quanto non già espressamente previsto da leggi o regolamenti, nell'ambito del Circondario Marittimo di Jesolo, gli aspetti inerenti il noleggio e locazione di natanti da diporto per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché l'utilizzo di natanti da diporto in appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
- 3.** Chi intende esercitare le attività di cui al presente capo, deve munirsi di ogni provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente od indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

ART. 39 – Obblighi generali.

- 1.** I natanti utilizzati per le finalità di cui al presente Capo devono riportare, in maniera visibile, il nome della società/ditta cui appartengono e numero progressivo (esempio: XX/01, XX/02, ecc.) nonché un numero telefonico della società per una pronta reperibilità.
- 2.** Il titolare della società/ditta deve istituire un registro uscite (come da Allegato 4 da rendere disponibile per i controlli da parte degli Organi di Polizia) con le pagine preventivamente numerate e paraffate, ove riportare:
 - a)** Gli estremi identificativi del natante utilizzato per l'attività di noleggio/locazione;
 - b)** Data e ora di inizio (ed al termine l'ora di rientro);
 - c)** Estremi del contratto;
 - d)** I dati anagrafici, nonché la residenza, il domicilio in loco, se diverso dal precedente (eventuali indicazioni utili ad una successiva rintracciabilità es. hotel, campeggio, ecc.);
 - e)** Un recapito telefonico dell'utilizzatore del mezzo stesso;
 - f)** Estremi documento patente nautica o titolo professionale marittimo che abiliti il conduttore, o chi per esso, al comando dell'unità, se prescritto;
 - g)** Il numero totale dei passeggeri;
 - h)** Presenza di minori a bordo ed indicare il numero;
 - i)** Zona di mare d'impiego ed orario previsto arrivo (o.p.a.).
- 3.** La responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come definite dall'art. 3 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n° 171, locate o noleggiate, è regolata dall' art. 2054 del Codice Civile e si applica la prescrizione stabilita dall'art. 2947, comma 2 dello stesso Codice. Inoltre, il conduttore dell'unità

da diporto è responsabile in solido con la ditta/società autorizzata ai fini dell'applicazione dell'art. 2054, comma 3 del Codice Civile.

4. Per il numero delle persone trasportabili si rimanda a quanto stabilito dall'articolo 60 del Decreto n° 146/2008 o, nel caso di natanti con marcatura CE, dalla pertinente documentazione.
5. Il locatore deve:
 - a) Nel caso di locazione di natanti da diporto, accertarsi, facendone menzione nel registro, dell'effettivo possesso in capo al conduttore della patente nautica, qualora prescritta, nonché, preliminarmente, fornire le principali informazioni tecniche relative all'uso del natante e mantenere disponibile il bollettino meteorologico del giorno, relativo alla zona di interesse.
 - b) Nel caso di locazione di natanti da diporto, consegnare al locatario con l'unità i documenti di bordo in originale o copia autenticata nonché – in caso di natante munito di marcatura CE di conformità – il manuale del proprietario, anche in copia conforme, purché integrale e perfettamente leggibile.
 - c) Spiegare in maniera esauriente al locatario il funzionamento del mezzo nautico affidato nonché il corretto utilizzo dei segnali di soccorso e delle dotazioni di bordo, se previsti, in ragione della navigazione da effettuare e ad illustrarne le caratteristiche, con particolare riguardo al numero di persone trasportabili, anche in rapporto ad eventuali attrezzature subacquee imbarcate.
 - d) Nel caso di locazione di natanti da diporto, all'atto della locazione far firmare al conduttore (locatario), lo “Schema di Informazione sull'attività di locazione” (come da fac-simile in Allegato 5) informandolo delle norme contenute nella presente ordinanza, nell'ordinanza di sicurezza balneare vigente e dei limiti di navigazione vigenti per il tipo di unità utilizzata, nonché sulle dotazioni di sicurezza esistenti a bordo.
 - e) Tenere esposti, presso la sede della ditta o comunque nel luogo ove avviene materialmente la consegna del natante i seguenti documenti:
 - 5.e.1 Qualora l'attività si riferisca esclusivamente a natanti da spiaggia, la presente Ordinanza, l'Ordinanza di “Sicurezza Balneare” vigente;
 - 5.e.2 Negli altri casi, oltre a quanto previsto al precedente punto, il bollettino meteo in corso di validità, la carta nautica della zona, gli avvisi ai naviganti e le ulteriori disposizioni particolari di polizia marittima in vigore nella zona ed in quelle limitrofe, sia di carattere permanente che transitorio.
 - f) Mantenersi immediatamente rintracciabile dall'Autorità Marittima, indicando eventualmente un idoneo sostituto, durante i periodi di utilizzo dei mezzi locati, dal momento dell'uscita in mare a quello del rientro.

ART. 40 – Natanti utilizzati dai centri di immersione ed addestramento in appoggio ai praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo

- 1.** Ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei natanti utilizzati dai centri di immersione e addestramento come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, deve essere presentata apposita comunicazione in doppia copia come da fac-simile in Allegato 6.
- 2.** Alla suddetta comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a)** Certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio dal quale risulti l'indicazione dell'attività di addestramento subacqueo all'immersione per i praticanti tali attività a scopo sportivo o ricreativo, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R: n° 445/2000 (cd. Autocertificazione) contenente gli estremi dell'iscrizione dell'impresa per tale attività;
 - b)** Elenco delle unità utilizzate per addestramento subacqueo, con indicazione delle loro caratteristiche principali;
 - c)** Indicazione della località in cui si intende compiere la propria attività;
 - d)** Copia della polizza di assicurazione per ogni singolo natante a garanzia di tutte le persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi;
 - e)** Copia dell'eventuale certificato di omologazione/dichiarazione di conformità;
 - f)** Copia del certificato uso motore/dichiarazione di potenza.
- 3.** La copia della comunicazione è restituita all'interessato con il visto dell'Autorità Marittima.
- 4.** La ditta/impresa operante deve mantenere il natante in perfetta efficienza, completo di tutte le dotazioni di sicurezza e coperto da valida assicurazione in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti dalla vigente normativa.
- 5.** Per la conduzione dei natanti adibiti ad appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, è obbligatorio il possesso della patente nautica indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore.
- 6.** I natanti da diporto impiegati come unità di appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, di cui al presente articolo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali collettivi ed alle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V del Decreto n° 146/2008, devono avere a bordo le dotazioni supplementari previste dall'articolo 90 del richiamato decreto, oltre quelle previste dal Capo X.

ART. 41 – Noleggio e locazione dei natanti da diporto

- 1.** Le società o ditte aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione Europea che intendano effettuare l'attività di locazione o noleggio con natanti da diporto stazionanti nel Circondario Marittimo di Jesolo, devono presentare apposita comunicazione in doppia copia come da fac-simile in Allegato 7, facente parte integrante della presente ordinanza entro il 31 maggio di ogni anno.
- 2.** Alla predetta comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) Certificato d'iscrizione della Camera di Commercio dal quale risulti l'indicazione delle attività esercitate di locazione/noleggio, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 (cd. Autocertificazione);
 - b) Elenco delle unità utilizzate per locazione/noleggio, con indicazione delle loro caratteristiche principali;
 - c) Indicazione della località in cui intende compiere la propria attività (abituale stazionamento dei natanti e/o imbarco clientela);
 - d) Copia della polizza di assicurazione per ogni singolo natante a garanzia di tutte le persone imbarcate compreso l'equipaggio, nel caso di noleggio, e di responsabilità civile verso terzi;
 - e) Copia dell'eventuale certificato di omologazione/dichiarazione di conformità;
 - f) Copia del certificato uso motore/dichiarazione di potenza;
 - g) Numero telefonico del referente prontamente rintracciabile;
 - h) Dichiarazione di manleva secondo l'Allegato 8.
3. La copia della comunicazione è restituita all'interessato con il visto dell'Ufficio Circondariale Marittimo.
4. Ogni variazione dell'organizzazione d'impresa della ditta (ragione sociale, mutamenti del personale, mezzi nautici ed attrezzature impiegate), deve essere tempestivamente portata a conoscenza dell'Autorità Marittima con dichiarazione in carta libera resa secondo le medesime modalità previste per la comunicazione iniziale e relativi allegati.
5. Annualmente, entro il 31 maggio, il titolare o rappresentante legale deve presentare una comunicazione con la quale attesti la volontà di proseguire nell'attività, fornendo eventualmente la necessaria documentazione comprovante modifiche successive alla prima comunicazione.
6. I natanti impiegati in attività di noleggio devono essere in possesso di certificato di idoneità previsto dall'articolo 82 del D.M. n° 146/2008, unitamente all'elenco dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza imbarcate di cui all'articolo 88 comma 4.
7. I natanti destinati al noleggio devono, per quanto riguarda i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, rispondere a quanto stabilito dagli Allegati V e X del decreto n° 146/2008.
8. I natanti adibiti a noleggio devono essere condotti dal noleggiatore stesso o da dipendente della ditta/società autorizzata in possesso di una delle patenti nautiche da diporto di cui al D.M. n. 146/2008 ovvero di adeguato titolo professionale per il diporto (D.M. 10 maggio 2005, n. 121 - "Regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto") o di idoneo titolo professionale marittimo previsto dal Codice della Navigazione. Il noleggiatore o suo dipendente abilitato, rimanendo al comando del natante, è responsabile dell'esercizio della navigazione e della sicurezza per le persone imbarcate.

9. Fermo restando la disposizione di cui al precedente articolo 40, per la locazione dei natanti con motore avente una cilindrata pari o inferiore a 750 cc (se a carburazione a due tempi), a 1000 cc (se a carburazione a quattro tempi fuori bordo o se a iniezione diretta), a 1300 cc (se a carburazione a quattro tempi entro bordo), a 2000 cc (se a ciclo diesel) o comunque con potenza non superiore a 30 KW (40,8 CV), il locatore deve verificare che il conducente abbia compiuto il 16° anno di età; lo stesso è tenuto ad informare il locatario che per effettuare la navigazione oltre le sei miglia dalla costa è obbligatoria la patente nautica.
10. I natanti destinati alla locazione devono, per quanto riguarda i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, rispondere a quanto stabilito dall'allegato V del Decreto n° 146/2008.
11. I natanti da diporto adibiti a locazione/noleggio possono essere utilizzati esclusivamente per le attività commerciali di cui all'articolo 2 del Codice.
12. Il locatore/noleggiatore è tenuto a consegnare/mettere a disposizione a disposizione l'unità secondo quanto rispettivamente previsto dagli articoli 45 e 48 del D. L. n° 171/2005.
13. Il locatore deve sempre tenere approntata un'adeguata unità di salvataggio dotata di salvagente anulare munito di sagola di lunghezza di almeno 12 mt. e cavo di rimorchio per interventi di emergenza, da utilizzare per il rientro dei natanti locati in caso di pericolo o di cambiamento meteorologico. Tale unità di salvataggio non è necessaria qualora sia attivo un contratto di rimorchio già attivato dal locatore e il numero di telefono o le modalità di richiesta di rimorchio siano evidenti nel contratto e riportate in luogo di facile consultazione del locatario. Quando lo stato del mare, secondo il prudente apprezzamento del locatore è/diviene pericoloso ovvero sussistano altre situazioni di pericolo o rischio per la navigazione in sicurezza, il locatore non deve procedere alla locazione dei natanti e, comunque, deve adoperarsi per favorirne il veloce rientro se già in mare.
14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla locazione dei natanti da spiaggia, quali, pedalò pattini, sandolini, ecc. ..., in ordine ai quali valgono le disposizioni del successivo articolo 44.

ART. 42 – Disposizioni riguardanti la locazione di natanti da parte di cittadini stranieri

1. La patente nautica è sempre obbligatoria per i cittadini stranieri, indipendentemente dalla nazionalità del natante quando, in relazione alla tipologia dell'unità, la navigazione rientri nell'ambito del disposto di cui all'art. 39 del D.Lgs. 18.07.2005, n. 171, che ne prescrive l'obbligatorietà.
2. Nondimeno, vigendo la legislazione di cittadinanza, non sarà perseguibile il soggetto straniero munito di un titolo di abilitazione o documento riconosciuto equipollente dallo Stato di appartenenza per il comando di quella tipologia di unità o che esibisca una dichiarazione, rilasciata dall'autorità di cittadinanza, da cui risulti che la legislazione di

quel paese non prevede il rilascio di titoli di abilitazione od il possesso di altro documento sostitutivo ai detti fini.

ART. 43 – Comunicazione inizio attività di paracadutismo ascensionale e di rimorchio del galleggiante

1. Le attività di paracadutismo ascensionale e di rimorchio del galleggiante comunemente denominato “banana” o simili, possono essere effettuate:
 - a) Per conto proprio;
 - b) Per conto terzi a fini di lucro (mediante l'utilizzo di unità ed attrezzature all'uopo noleggiate o prese in locazione);
 - c) Da parte di scuole e/o sodalizi sportivi senza fine di lucro.
2. L'esercizio dell'attività e la comunicazione d'inizio attività per conto proprio possono essere consentite con l'osservanza delle adempimenti di cui al presente Capo ed alle condizioni di cui al Capo VII.
3. Qualora l'attività sia svolta per conto terzi a fine di lucro o da parte di scuole e/o sodalizi sportivi senza fine di lucro, oltre agli adempimenti di cui al presente Capo ed alle condizioni di cui al Capo VII, deve essere fatta pervenire all'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo comunicazione di inizio attività contenente le seguenti informazioni:
 - a) Ragione sociale della ditta ovvero denominazione del sodalizio sportivo, nominativo e generalità del titolare della ditta/presidente del sodalizio sportivo nonché del conduttore del natante e della persona esperta nel nuoto. Numero telefonico di un referente prontamente rintracciabile;
 - b) Tipo di unità utilizzata e, qualora iscritta, numero d'iscrizione con indicazione se munita di idrogetto o di idoneo sistema di protezione dell'elica;
 - c) Luogo di imbarco della clientela/affiliati nonché dello specchio acqueo interessato all'attività in parola;
 - d) Copia delle dichiarazioni di idoneità di cui all'articolo 21, comma 14 o all'articolo 23 comma 14 rilasciate da Organismo notificato.
4. Ogni cambiamento di quanto comunicato in sede d'inizio attività deve essere tempestivamente reso noto all'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo.
5. Le attività di paracadutismo ascensionale e di rimorchio del galleggiante, comunemente denominato “banana”, sono comunque subordinate all'osservanza di altre disposizioni vigenti laddove applicabili.

ART. 44 – Locazione dei natanti da spiaggia

1. Ferme restando le disposizioni particolari di cui all'ordinanza di sicurezza balneare in vigore, nonché quanto previsto in materia di limiti di velocità delle unità da diporto durante la stagione balneare, la locazione di natanti da diporto a remi o pedali, nonché di quelli comunemente denominati jole, pattini, sandolini, pedalò, mosconi, S.U.P., tavole a vela, e simili mezzi e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadri destinati al diporto dei bagnanti, è disciplinato come segue:

- a) La locazione può essere effettuata in ore diurne con mare e tempo assicurati favorevoli (vento non superiore a “vento moderato” – 4° scala Beaufort 11-16 nodi); la locazione è comunque vietata in caso di avverse condizioni meteo-marine o di esposizione di bandiera “ROSSA”;
 - b) Il locatore, qualora non sia munito di brevetto di bagnino di salvataggio o di assistente bagnanti, deve avvalersi di persona qualificata che possieda tali requisiti;
 - c) Il locatore deve tenere sempre approntata a terra un'idonea unità di salvataggio con salvagente anulare e cavo di rimorchio per gli interventi di urgenza e da utilizzare in maniera esclusiva per il recupero dei natanti locati (tale unità non è necessaria quando il locatore si identifichi con il titolare di uno stabilimento balneare);
 - d) Il locatore è obbligato ad informare gli utenti dei limiti relativi al numero massimo delle persone trasportabili e dell'età minima per la conduzione degli stessi di cui al precedente articolo 8, e deve annotare su apposito registro le generalità e recapito del conduttore, nonché la durata della locazione come da articolo 39 (versione semplificata dell'Allegato 4).
2. In caso di esposizione della bandiera “GIALLA” è cura del locatore adoperarsi per favorire il rientro dei mezzi locati fino all'innalzamento della prevista bandiera “BLU”. Il presente comma non si applica nel caso in cui si verifichi una delle seguenti fattispecie:
- a) Il locatore assicuri la previsione di cui alla lettera b) del precedente comma con personale abilitato, stazionario nell'area oggetto di concessione/autorizzazione demaniale e che svolga la funzione di assistente bagnanti o bagnino di salvataggio in maniera esclusiva per il locatore;
 - b) il locatore affidi, nell'orario di esposizione della bandiera “GIALLA”, le previsioni di cui alla lettera b) del precedente comma a società che effettui il servizio di salvataggio, anche in forma collettiva, mediante l'impiego dedicato di un mezzo navale recante la scritta “SALVATAGGIO” (almeno un mezzo navale per comune di appartenenza) sul quale sia imbarcato personale in regola con le abilitazioni per la conduzione del mezzo navale stesso ed in possesso di brevetto di Assistente Bagnanti MIP e che possa effettuare gli interventi di urgenza e soccorso. La società che effettua il servizio di salvataggio descritto nel presente punto deve trasmettere il piano di salvataggio dedicato nel rispetto delle previsioni dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare al quale fare riferimento per le ulteriori prescrizioni (patentino RTF, elenco mezzi con VHF, procedure operative in caso di malfunzionamento di un mezzo nautico, ecc.). Il citato mezzo navale, nel periodo di attivazione del servizio, deve pattugliare l'area di competenza.
3. La locazione dei natanti da spiaggia avviene sotto la completa responsabilità del locatore che deve comunque valutare – prima di affidare i mezzi – le condizioni

meteorologiche in atto, a seconda del tipo di unità locata ed al grado di esperienza del cliente.

4. I natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati e le tavole a vela non possono allontanarsi più di un miglio dalla costa. I restanti natanti da spiaggia di cui al presente articolo non possono allontanarsi più di 300 metri dalla costa.
5. I natanti autorizzati a navigare fino ad un miglio dalla costa, quando superano i 300 metri dalla stessa, devono essere muniti dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza elencati nel Decreto n° 146/2008.
6. Resta inteso che il locatore deve vigilare costantemente, personalmente o mediante dipendenti, sul rispetto dei limiti di navigazione vigenti nonché informare il conduttore di tutte le prescrizioni ed obblighi inerenti l'impiego del mezzo, con particolare riferimento alla moderazione della velocità nella fase di allontanamento e di atterraggio.
7. In tutti i casi ove s'intendano destinare all'attività di locazione natanti da spiaggia modificati rispetto alle previsioni originarie del costruttore, deve essere prodotta una certificazione, similmente a quanto previsto nell'articolo 45.

ART. 45 – Prova di stabilità per i pedalò oggetto di locazione

1. I pedalò dotati di scivoli posti sulla sovrastruttura, oggetto di locazione, devono rispondere alle caratteristiche di stabilità certificate da Ente tecnico.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo le unità di nuova costruzione che non abbiano subito alterazioni allo scafo per modificarne l'originaria struttura con l'aggiunta o sostituzione di scivoli.
3. L'Ente Tecnico certifica la stabilità dell'unità – messa a disposizione dalle associazioni di categoria interessate – che presenti le caratteristiche più restrittive in relazione alla lunghezza/larghezza dello scafo/ altezza dello scivolo/ numero persone trasportabili, rispetto a quelle utilizzate lungo i litorali di giurisdizione.
4. I pedalò dotati di scivoli, utilizzati sul litorale di giurisdizione, devono presentare condizioni migliorative, ai fini della stabilità, rispetto all'unità certificata di cui al comma precedente. Tale condizione deve essere attestata a cura dei titolari delle attività di locazione.

ART. 46 – Modalità di utilizzo dei pedalò con scivolo

1. In navigazione, l'uso degli scivoli montati sui pedalò è consentito solo con unità ferma e peso uniformemente distribuito.
2. Lo scivolo deve essere utilizzato da una sola persona per volta.
3. Sono comunque vietati comportamenti che compromettano la stabilità dell'unità come, ad es. dondolio o sollecitazioni eccessive.

4. Al fine di garantire un uso in sicurezza delle predette unità, i titolari delle attività di locazione noleggio appongano idonea ed adeguata cartellonistica esplicativa delle condotte pericolose da evitare.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti devono essere esposte a cura di coloro che esercitano l'attività di locazione e noleggio di natanti, in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.

CAPO XII

DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONATORIE

ART. 47 – Disposizioni Sanzionatorie

1. Fatto salvo che il fatto costituisca reato, ovvero violazione della normativa sulle aree marine protette, ovvero violazione della normativa sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi, e fermo restando le responsabilità civili derivanti dall'illecito comportamento tenuto, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente Ordinanza è punito:
 - a) Ai sensi dell'art. 53, comma 3, del Decreto Legislativo 18.07.2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto, laddove la violazione riguardi le regole di condotta, le generalità, le condizioni, i requisiti, i limiti ed i divieti relativi all'utilizzo delle tipologie di unità da diporto disciplinate dalla presente ordinanza;
 - b) Ai sensi dell'art. 53, comma 3, del Decreto Legislativo 18.07.2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto, nei casi in cui la violazione riguardi le formalità di comunicazione, ovvero gli adempimenti finalizzati all'informazione o alla registrazione di attività consentite a mente della presente ordinanza, laddove la condotta sia inscindibilmente connessa all'utilizzazione di unità da diporto ivi disciplinate;
 - c) Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Decreto Legislativo 18.07.2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto, nei casi in cui la violazione di cui alla lettera b) del presente articolo riguardi gli obblighi di tenuta a bordo dei documenti prescritti anche dalla presente Ordinanza;
 - d) Ai sensi dell'art. 1164, comma 1, del Codice della Navigazione, nei casi in cui la violazione di cui alla lettera b) del presente articolo sia commessa nello svolgimento di attività turistico - ricreative, di cui alla presente Ordinanza, laddove la condotta rilevi a prescindere dall'utilizzazione dell'unità da diporto;
 - e) Ai sensi dell'art. 1164, comma 2, del Codice della Navigazione, nei casi in cui la violazione di cui alla lettera b) del presente articolo sia commessa nello svolgimento di attività turistico - ricreative dalle quali esuli il fine di lucro e la condotta rilevi a prescindere dall'utilizzazione dell'unità da diporto;
 - f) Nonché per ogni altra norma di Legge vigente.

2. Ove le violazioni di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c), del presente articolo siano connesse all'utilizzo di imbarcazioni ovvero navi da diporto si applicano le disposizioni per essere previste dalle pertinenti norme di cui agli articoli 53 e seguenti del richiamato D.Lgs. 171/2005.

ART. 48 – Entrata in vigore

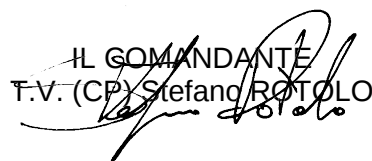
1. La presente Ordinanza, entra in vigore il 1° maggio 2017. A tale data sono abrogate altresì le Ordinanze n. 11/2009 del 26.04.2009 in materia di locazione e noleggio di unità da diporto, n. 12/2009 del 26.04.2009 in materia di attività subacquee, n. 22/2011 del 11/07/2011 in materia di disciplina dell'uso dei Pedalò con scivolo e sicurezza nel noleggio, n. 35/2014 del 22.08.2014 in materia di disciplina di uso dei Jetlev flyer, Flyboard, Jetovator, nonché ogni altro provvedimento di questo Comando con esso in contrasto ovvero incompatibile.
2. Qualsiasi rimando, richiamo o riferimento alle suddette ordinanze abrogate, contenuto in altri provvedimenti vigenti di questo Comando, si intende quale rimando, richiamo o riferimento fatto alle pertinenti disposizioni della presente ordinanza.

ART. 49 – Pubblicità

1. Ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009, la presente Ordinanza è pubblicata mediante inserzione nella sezione "Ordinanze" del sito informatico istituzionale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo, all'indirizzo www.guardiacostiera.gov.it/jesolo.
2. La diffusione è assicurata mediante:
 - a) Trasmissione del presente provvedimento ai Comuni rivieraschi ricadenti nel Circondario marittimo di Jesolo per la pubblicazione nei rispettivi albi;
 - b) Trasmissione dell'avviso di pubblicazione del presente provvedimento alle associazioni di categoria nonché agli organi di informazione per la divulgazione.

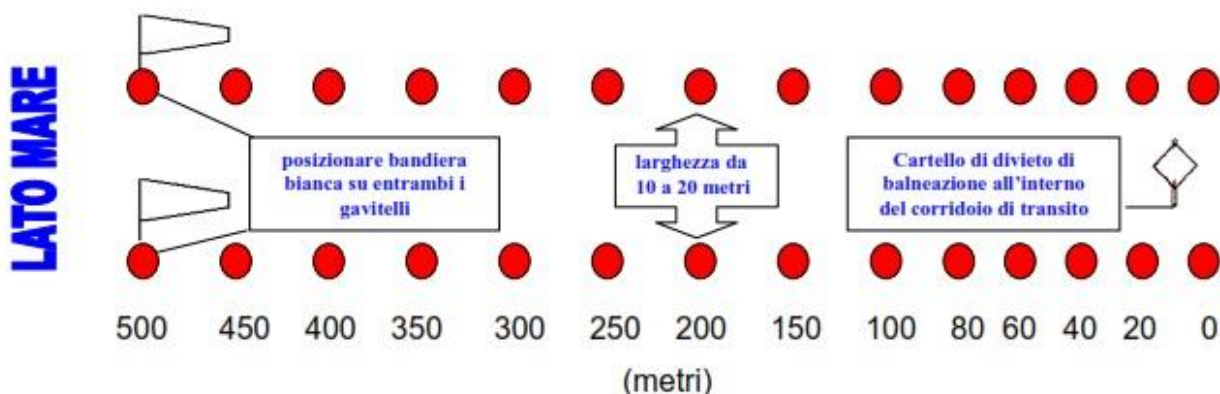
Cavallino-Treporti, 29/04/2017

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Stefano ROTOLO

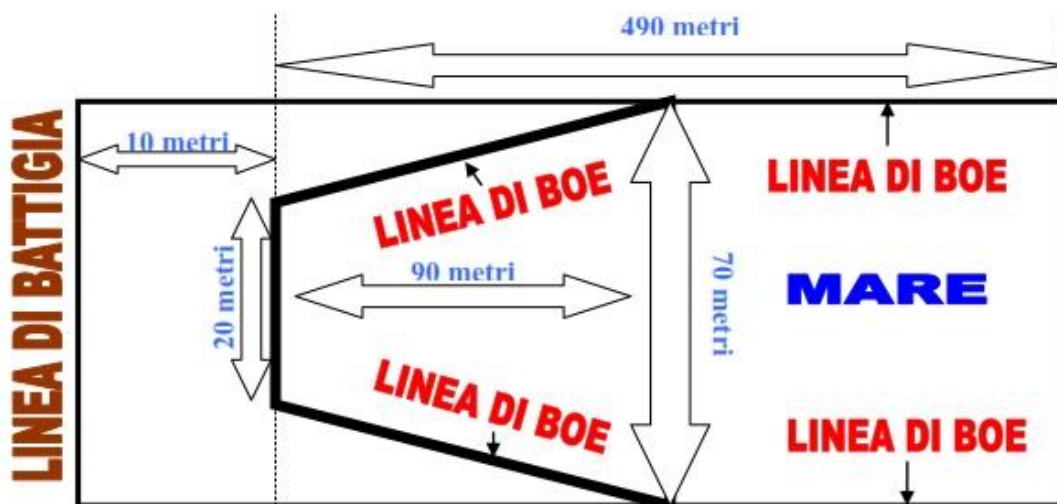




CORRIDOIO DI LANCIO



CORRIDOIO PER KITE





UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI JESOLO
ORDINANZA N. 06/2017
“ESERCIZIO LOCAZIONE E NOLEGGIO DI
NATANTI DA DIPORTO”

ALLEGATO 2

TABELLA DEI NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE

NUMERO BLU EMERGENZE IN MARE (H24)
1530

Le chiamate al numero blu 1530 effettuate da telefonici cellulari si attestano alla Sala Operativa della Guardia Costiera a Venezia, che provvede al collegamento con il centro di soccorso più vicino. Occorre pertanto specificare sempre la posizione e la città più vicina per un rapido intervento.
(La chiamata è gratuita per l'utente).

IX M.R.S.C. VENEZIA (CENTRO SECONDARIO DI SOCCORSO)	041/2405711
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA	041/5508211
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO CAORLE	0421/211630
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO JESOLO	041/968962
CENTRALE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO (H24)	115
EMERGENZA SANITARIA (H24)	118
OSPEDALE – JESOLO – PRONTO SOCCORSO	0421/388730
CAMERA IPERBARICA (Marghera)	041/5381182
CAMERA IPERBARICA (Padova)	049/8070843

ASCOLTO RADIO VHF/FM

STAZIONE RADIO COSTIERA – VENEZIA RADIO Canale **16** (H24)
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA (SALA OPERATIVA) Canale **16** (H24)
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – JESOLO Canale **16** (da 08.00 alle 20.00)



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI JESOLO
ORDINANZA N. 06/2017
"ESERCIZIO LOCAZIONE E NOLEGGIO DI
NATANTI DA DIPORTO"

ALLEGATO 3

FORMAT da inviare via
mail/pec/fax

IMMERSIONE SUBACQUEA PER CONSEGUIMENTO BREVETTI

SOCIETA'/CIRCOLO SPORTIVO/ASSOCIAZIONE/IMPRESA:

DATA, ORA PREVISTA IMMERSIONE:

LUOGO:

NUMERO PARTECIPANTI:

NOMINATIVO ISTRUTTORE/I RESPONSABILE/I ED EVENTUALI ASSISTENTI:

UNITA' NAVALE/I UTILIZZATA/E:

MODALITA' OPERATIVE:

NUMERO TELEFONICO DI REPERIBILITA' E CANALE DI ASCOLTO RADIO VHF/FM

DATA _____ ORA _____

N.B. si allegano:

- 1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto societario;
- 2) copia del certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio ovvero apposita dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 3) copia delle polizze assicurative eventualmente stipulate o già esistenti per la responsabilità civile derivante dai rischi connessi alle attività subacquee svolte e per i danni arrecabili a terzi.

"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il "Numero Blu" gratuito 1530
o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Jesolo ai numeri 041968962 – 041968270

Pagina 51 di 59





Modelli conformi dei:

[illegible]

(Timbro Autorità Marittima)

Pagina 52 di 59





UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI JESOLO
ORDINANZA N. 06/2017
"ESERCIZIO LOCAZIONE E NOLEGGIO DI
NATANTI DA DIPORTO"

ALLEGATO 5

INFORMAZIONI DA
TRADURRE NELLA
LINGUA DEL
LOCATARIO

SCHEMA DI INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' DI LOCAZIONE

Il sottoscritto _____ nato a _____ prov. (____) il _____
e residente a _____ prov. (____) in via _____ n° _____
intendendo aderire alla proposta di locazione di un natante da diporto (vela e/o motore con esclusione dei **natanti da spiaggia** tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò e simili) come segue:

Marca _____ Modello _____ Lungh. F.t. _____ mt. _____ Tipo _____

Motore marca _____ Hp/Kw _____ Matr. _____

DICHIARO

Di aver preso visione e ricevuto copia dell'ordinanza n. 06/2017 e dell'Ordinanza di "Sicurezza Balneare" emanate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo, che disciplinano a livello locale l'esercizio del diporto nautico per finalità turistico ricreative ed, in particolare, per quanto concerne le unità a motore, di essere a conoscenza:

- Che lo specchio acqueo di 500 metri dalla battigia, durante la stagione estiva, è riservata esclusivamente alla balneazione e conseguentemente interdetta alle unità a motore, così come interdetti sono gli ulteriori 50 mt. da tale limite verso il largo (costituenti la fascia di rispetto e di sicurezza per evitare commistioni tra attività di balneazione e navigazione);
- Che l'atterraggio e la partenza delle unità a motore deve avvenire utilizzando i previsti corridoi di uscita alla velocità prescritta (non superiore a 3 nodi);
- Dei limiti di velocità vigenti nella fascia di mare compresa tra i 550 ed i 1.000 metri dalla riva (non superiore ai 10 nodi, con scafo in dislocamento);
- Di aver ricevuto copia della tabella "B" riportante le dotazioni di sicurezza previste dal D.M. n. 146/2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Di intendere effettuare una navigazione entro miglia dalla costa in relazione alla quale ricevo dal locatore le dotazioni di sicurezza descritte nella sopracitata tabella;
- Di essere/ di non essere (barrare la voce che non interessa) in possesso di patente nautica n° _____ rilasciata da in data _____;
- Che in caso di necessità, durante lo svolgimento dell'attività di locazione sono disponibili i seguenti numeri di telefonia cellulare: _____;
- Estremi di un documento d'identità in corso di validità: _____;
- Di saper nuotare e vogare.

Luogo e Data- _____

IL LOCATARIO/CONDUTTORE

IL LOCATORE



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI JESOLO
ORDINANZA N. 06/2017
"ESERCIZIO LOCAZIONE E NOLEGGIO DI
NATANTI DA DIPORTO"

ALLEGATO 6

COMUNICAZIONE
NATANTI PER SUB

IL SOTTOSCRITTO _____
NATO A _____ IL _____
E RESIDENTE IN _____
RECAPITO TELEFONICO _____ - LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA
SOCIETA'/DITTA INDIVIDUALE DENOMINATA _____
CON SEDE IN _____
PARTITA IVA/CODICE FISCALE _____
ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE TENUTO DALLA C.C.I.A.A. DI _____
ESERCITANTE ATTIVITA' DI APPOGGIO A IMMERSIONE ED ADDESTRAMENTO PER I PRATICANTI
ATTIVITA' SUBACQUEE A SCOPO RICREATIVO CON NATANTI DA DIPORTO

DICHIARA

CHE I SOTTONOTATI NATANTI DA DIPORTO, CONTRASSEGNA TI COME DI SEGUITO INDICATI, SARANNO
UTILIZZATI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI IMMERSIONE ED ADDESTRAMENTO PER I PRATICANTI
ATTIVITA' SUBACQUEE A SCOPO SPORTIVO O RICREATIVO CON LE MODALITA' PREVISTE
DALL'ORDINANZA DELL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI JESOLO N. 06/2017

1	TIPO DI NATANTE _____ MARCA _____ LUNGH. MT _____ MARCA DEL MOTORE _____ POTENZA MAX DEL MOTORE APPLICABILE (CV/KW) _____ CONTRASSEGNA TI DAL N. _____ PERSONE TRASPORTABILI MAX N. _____ PESO MAX KG (SE CE) _____ ASSICURAZIONE SCADENZA _____
2	TIPO DI NATANTE _____ MARCA _____ LUNGH. MT _____ MARCA DEL MOTORE _____ POTENZA MAX DEL MOTORE APPLICABILE (CV/KW) _____ CONTRASSEGNA TI DAL N. _____ PERSONE TRASPORTABILI MAX N. _____ PESO MAX KG (SE CE) _____ ASSICURAZIONE SCADENZA _____
3	TIPO DI NATANTE _____ MARCA _____ LUNGH. MT _____ MARCA DEL MOTORE _____ POTENZA MAX DEL MOTORE APPLICABILE (CV/KW) _____ CONTRASSEGNA TI DAL N. _____ PERSONE TRASPORTABILI MAX N. _____ PESO MAX KG (SE CE) _____ ASSICURAZIONE SCADENZA _____
4	TIPO DI NATANTE _____ MARCA _____ LUNGH. MT _____ MARCA DEL MOTORE _____ POTENZA MAX DEL MOTORE APPLICABILE (CV/KW) _____ CONTRASSEGNA TI DAL N. _____ PERSONE TRASPORTABILI MAX N. _____ PESO MAX KG (SE CE) _____ ASSICURAZIONE SCADENZA _____



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI JESOLO
ORDINANZA N. 06/2017
"ESERCIZIO LOCAZIONE E NOLEGGIO DI
NATANTI DA DIPORTO"

ALLEGATO 6

COMUNICAZIONE
NATANTI PER SUB

DICHIARA INOLTRE CHE I SUDETTI NATANTI, SE IMPEGNATI NELLE ATTIVITA' DI NOLEGGIO, VERRANNO CONDOTTI DAL SOTTOELENCATO PERSONALE DIPENDENTE (O DAL TITOLARE) DELLA DITTA/SOC.

1	COGNOME E NOME _____ NATO A _____ IL _____ E RESIDENTE A _____ () IN VIA _____ IN POSSESSO DELLA SEGUENTE ABILITAZIONE AL COMANDO DI UNITA' DA DIPORTO _____
2	COGNOME E NOME _____ NATO A _____ IL _____ E RESIDENTE A _____ () IN VIA _____ IN POSSESSO DELLA SEGUENTE ABILITAZIONE AL COMANDO DI UNITA' DA DIPORTO _____

I NATANTI DI CUI TRATTASI VERRANNO IMPIEGATI NEL COMUNE DI _____
IN LOCALITA' _____

ALLEGA:

- CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO LA C.C.I.A.A. DI _____ (OVVERO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO).

DATA _____

IL DICHIARANTE



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI JESOLO
ORDINANZA N. 06/2017
“ESERCIZIO LOCAZIONE E NOLEGGIO DI
NATANTI DA DIPORTO”

ALLEGATO 7

DICHIARAZIONE DI
INIZIO ATTIVITA' DI
LOCAZIONE/NOLEGGIO

(Dichiarazione in carta semplice da presentare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo per l'esercizio dell'attività di locazione/noleggio di natanti da diporto)

All'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo

IL SOTTOSCRITTO _____
NATO A _____ IL _____
E RESIDENTE IN _____
RECAPITO TELEFONICO _____ - LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA'/DITTA
INDIVIDUALE DENOMINATA _____
CON SEDE IN _____
PARTITA IVA/CODICE FISCALE _____
ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE TENUTO DALLA C.C.I.A.A. DI _____
ESERCITANTE ATTIVITA' DI LOCAZIONE / NOLEGGIO UNITÀ DA DIPORTO,

DICHIARA

CHE I SOTTONOTATI NATANTI DA DIPORTO, CONTRASSEGNA TI CON IL NUMERO PROGRESSIVO DI SEGUITO INDICATO, VERRANNO UTILIZZATI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI LOCAZIONE/NOLEGGIO CON LE MODALITÀ PREVISTE DALL'ORDINANZA N. 06/2017 DELL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI JESOLO.

1	TIPO DI NATANTE _____ MARCA _____ LUNGH. MT _____ MARCA DEL MOTORE _____ POTENZA MAX DEL MOTORE _____ APPLICABILE (CV/KW) _____ CONTRASSEGNA TI DAL N. _____ PERSONE _____ TRASPORTABILI MAX N. _____ PESO MAX KG (SE CE) _____ ASSICURAZIONE _____ SCADENZA _____
2	TIPO DI NATANTE _____ MARCA _____ LUNGH. MT _____ MARCA DEL MOTORE _____ POTENZA MAX DEL MOTORE _____ APPLICABILE (CV/KW) _____ CONTRASSEGNA TI DAL N. _____ PERSONE _____ TRASPORTABILI MAX N. _____ PESO MAX KG (SE CE) _____ ASSICURAZIONE _____ SCADENZA _____
3	TIPO DI NATANTE _____ MARCA _____ LUNGH. MT _____ MARCA DEL MOTORE _____ POTENZA MAX DEL MOTORE _____ APPLICABILE (CV/KW) _____ CONTRASSEGNA TI DAL N. _____ PERSONE _____ TRASPORTABILI MAX N. _____ PESO MAX KG (SE CE) _____ ASSICURAZIONE _____ SCADENZA _____
4	TIPO DI NATANTE _____ MARCA _____ LUNGH. MT _____ MARCA DEL MOTORE _____ POTENZA MAX DEL MOTORE _____ APPLICABILE (CV/KW) _____ CONTRASSEGNA TI DAL N. _____ PERSONE _____ TRASPORTABILI MAX N. _____ PESO MAX KG (SE CE) _____ ASSICURAZIONE _____ SCADENZA _____

“NUMERO BLU” PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il “Numero Blu” gratuito 1530 o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Jesolo ai numeri 041968962 – 041968270

Pagina 57 di 59





UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI JESOLO
ORDINANZA N. 06/2017
“ESERCIZIO LOCAZIONE E NOLEGGIO DI
NATANTI DA DIPORTO”

ALLEGATO 7

DICHIARAZIONE DI
INIZIO ATTIVITA' DI
LOCAZIONE/NOLEGGIO

DICHIARA INOLTRE CHE I SUDDETTI NATANTI, SE IMPEGNATI NELLE ATTIVITA' DI NOLEGGIO, VERRANNO CONDOTTI DAL SOTTOELENCATO PERSONALE DIPENDENTE (O DAL TITOLARE) DELLA DITTA/SOC.

1	COGNOME E NOME _____ NATO A _____ _____ IL _____ E RESIDENTE A _____ _____ (____) IN VIA _____ IN POSSESSO DELLA SEGUENTE ABILITAZIONE AL COMANDO DI UNITA' DA DIPORTO _____
2	COGNOME E NOME _____ NATO A _____ _____ IL _____ E RESIDENTE A _____ _____ (____) IN VIA _____ IN POSSESSO DELLA SEGUENTE ABILITAZIONE AL COMANDO DI UNITA' DA DIPORTO _____

I NATANTI DI CUI TRATTASI VERRANNO IMPIEGATI NEL COMUNE DI _____ IN
LOCALITA' _____

ALLEGA:

- CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO LA C.C.I.A.A. DI _____ (OVVERO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO).

DATA _____

IL DICHIARANTE



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI JESOLO
ORDINANZA N. 06/2017
"ESERCIZIO LOCAZIONE E NOLEGGIO DI
NATANTI DA DIPORTO"

ALLEGATO 8

DICHIARAZIONE DI
MANLEVA

(Dichiarazione in carta semplice da presentare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo per
l'esercizio dell'attività di locazione/noleggio di natanti da diporto)

All'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo

IL SOTTOSCRITTO _____
NATO A _____ IL _____
E RESIDENTE IN _____
RECAPITO TELEFONICO _____ - LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ/DITTA
INDIVIDUALE DENOMINATA _____
CON SEDE IN _____
PARTITA IVA/CODICE FISCALE _____
ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE TENUTO DALLA C.C.I.A.A. DI _____
CON RIFERIMENTO ALL'ISTANZA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI LOCAZIONE / NOLEGGIO UNITÀ DA
DIPORTO,

COMUNICA

CHE IL/I NATANTE/I OGGETTO DELL'ATTIVITÀ DI LOCAZIONE / NOLEGGIO È/SONO PROVVISORI DI POLIZZA
ASSICURATIVA N° _____ RILASCIATA IN DATA
_____ DALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA

DICHIARA

ALTRESI CHE L'AUTORITÀ MARITTIMA È DA RITENERSI CON LA PRESENTE ESPRESSAMENTE MANLEVATA DA
QUALSIVOGLIA RESPONSABILITÀ SIA IN SEDE CIVILE ED AMMINISTRATIVA CHE IN SEDE PENALE PER EVENTUALI
DANNI A TERZI E/O PERSONE O COSE TRASPORTATE – IVI COMPRESI I PASSEGGERI – CHE DOVESSERO
VERIFICARSI NEL CORSO DELLA PREDETTA ATTIVITÀ.

LUOGO E DATA _____

IL DICHIARANTE
